

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1170-B

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(BERLUSCONI)

di concerto col Ministro dell'interno

(MARONI)

col Ministro di grazia e giustizia

(BIONDI)

col Ministro delle finanze

(TREMONTI)

col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

(GNUTTI)

col Ministro dei lavori pubblici

(RADICE)

col Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali

(POLI BORTONE)

col Ministro della sanità

(COSTA)

col Ministro per i beni culturali e ambientali

(FISICHELLA)

col Ministro dell'ambiente

(MATTEOLI)

col Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali

(URBANI)

col Ministro del tesoro

(DINI)

e col Ministro del lavoro e della previdenza sociale

(MASTELLA)

(V. Stampato n. 1170)

approvato dal Senato della Repubblica il 13 dicembre 1994

(V. Stampato Camera n. 1763)

modificato dalla Camera dei deputati il 17 gennaio 1995

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 17 gennaio 1995*

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
24 novembre 1994, n. 646, recante interventi urgenti a favore
delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche
e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese
di novembre 1994**

INDICE

Disegno di legge approvato dal Senato della Repubblica e disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati	Pag. 5
Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate, rispettivamente, dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati	» 30
Testo del decreto-legge	» 70

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

1. Il decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 9 novembre 1994, n. 624.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 24 NOVEMBRE 1994, N. 646

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - 1. È istituito per il periodo dell'emergenza, e comunque con durata che non superi il 30 giugno 1995, un Comitato composto dal Ministro dell'interno, il quale lo presiede, e dai presidenti delle regioni interessate. Il Comitato provvede, sentiti i presidenti delle province, gli enti locali interessati ed i comuni destinatari delle somme di cui al presente articolo, a ripartire tra le regioni, gli enti locali, le altre amministrazioni e le prefetture interessate le risorse di cui al comma 2, sulla base delle esigenze rilevate e con riferimento alle specifiche finalità di cui all'articolo 3.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la complessiva spesa di lire 1.100 miliardi per l'anno 1994, da iscrivere per 1.000 miliardi in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per il successivo trasferimento delle rispettive quote, sui pertinenti capitoli di spesa, alle regioni, agli enti locali ed alle altre amministrazioni interessate. La rimanente quota di 100 miliardi è iscritta al capitolo 4296 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per essere versata, con decreti del Ministro dell'interno, alla contabilità speciale delle prefetture delle province interessate per gli interventi di primo soccorso e di assistenza. Le medesime prefetture sono autorizzate, ove occorra, a prelevare le somme necessarie sui fondi in genere della contabilità speciale. Le somme non ripartite nell'anno 1994 possono esserlo nell'anno 1995.

3. Per far fronte ad interventi urgenti di prima necessità i comuni di cui all'articolo 1 possono, previa delibera della giunta, utilizzare fondi del proprio bilancio non destinati alla copertura di spese indifferibili ed urgenti e non ancora impegnati ed altresì procedere a variazioni di bilancio fino a tutto il 31 dicembre 1994.

4. Nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, il termine per la approvazione del bilancio da parte del consiglio comunale è prorogato al 28 febbraio 1995.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a complessive lire 1.100 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze. Il Ministro del tesoro è autorizzato, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 24 NOVEMBRE 1994, N. 646

Identico:

«Art. 2. - 1. È istituito per il periodo dell'emergenza, e comunque con durata che non superi il 30 giugno 1995, un Comitato composto dal Ministro dell'interno, il quale lo presiede, e dai presidenti delle regioni interessate. Il Comitato provvede, sentiti i presidenti delle province, gli enti locali interessati ed i comuni destinatari delle somme di cui al presente articolo, a ripartire tra le regioni, gli enti locali, le altre amministrazioni e le prefetture interessate le risorse di cui al comma 2, sulla base delle esigenze rilevate e accertate e con riferimento alle specifiche finalità di cui all'articolo 3.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

6. Ai fini della verifica dei danni subiti, il Comitato può avvalersi dei rilievi aerofotogrammetrici già effettuati a qualunque titolo dalle amministrazioni pubbliche.

7. I rendiconti delle spese erogate sulle somme assegnate ai sensi del comma 2 sono sottoposti al riscontro degli uffici decentrati e periferici della Ragioneria generale dello Stato e della Corte dei conti».

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Art. 3. - 1. Le somme di cui all'articolo 2 sono destinate nell'ambito del territorio delle regioni individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 1994, agli interventi di soccorso alle popolazioni, alle attività di assistenza, comprese quelle di accoglienza e refezione, agli interventi necessari alla salvaguardia della pubblica incolumità ed a quelli relativi al ripristino dei servizi di prima necessità. Le somme stesse sono utilizzate dalle amministrazioni competenti altresì:

a) per la riparazione dei danni subiti dalle infrastrutture pubbliche, dai beni culturali e ambientali pubblici, dalle opere viarie, ferroviarie, idriche, irrigue, idrauliche, fognarie e igienico-sanitarie, dalle strutture scolastiche, nonché dai mezzi di trasporto urbano ed extraurbano adibiti a servizio pubblico;

b) per la realizzazione e la riparazione delle opere di consolidamento dei dissesti idrogeologici e di riassetto idraulico ivi comprese le reti irrigue di bonifica e di scolo della rete idrografica nelle regioni colpite;

c) per la riparazione dei danni subiti da beni immobili e da beni culturali vincolati dei privati cittadini, nonché da beni mobili o immobili dei privati cittadini e degli enti non commerciali;

d) per la rimozione di sostanze e materiali pericolosi ed inquinanti rilasciati nell'ambiente e per la rimozione di rifiuti ingombranti e detriti.

2. Agli interventi di riparazione degli immobili privati adibiti ad uffici pubblici possono provvedere le amministrazioni pubbliche interessate, senza diritto di rivalsa.

3. Agli interventi di riparazione di cui alla lettera a) del comma 1 provvedono le amministrazioni proprietarie e, per la riparazione delle opere irrigue, i soggetti gestori delle reti.

4. In caso di più enti proprietari o di beni in godimento da parte di enti diversi da quello proprietario, il Comitato individua l'ente che provvede all'intervento tenuto conto dell'effettivo utilizzo dei medesimi beni.

5. Le domande relative agli interventi di cui al comma 1, lettera c), dovranno essere presentate al sindaco del comune entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

6. *Identico.*

7. *Identico».*

Identico:

«Art. 3. - 1. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica;*

d) per **il monitoraggio** e la rimozione di sostanze e materiali pericolosi ed inquinanti rilasciati nell'ambiente e per **il monitoraggio** e la rimozione di rifiuti ingombranti e detriti.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

decreto allegando perizia, redatta da tecnico iscritto in albi professionali, sull'esistenza ed entità dei danni.

6. Gli interventi, di ricostruzione o di ripristino devono tenere conto della necessità di difesa degli assetti idrogeologici e idrografici, di prevenzione delle piene, del loro controllo e della limitazione dei possibili danni. A tal fine le regioni, sulla base degli indirizzi dell'Autorità di bacino, provvedono a definire, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i criteri ed i limiti per la ricostruzione o il ripristino delle opere di difesa, delle infrastrutture e degli immobili danneggiati».

All'articolo 4, i commi 2, 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Il Magistrato per il Po e gli altri uffici periferici del Ministero dei lavori pubblici per i tratti di corsi d'acqua di competenza statale e le regioni per i tratti non di competenza statale, provvedono, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a predisporre programmi straordinari diretti a rimuovere le situazioni di pericolo imminente nei confronti delle popolazioni e delle infrastrutture lungo i tratti dei corsi d'acqua del bacino padano.

3. Il Ministro dei lavori pubblici provvede con proprio decreto all'assegnazione dei finanziamenti per la realizzazione del programma medesimo entro i successivi trenta giorni. I relativi oneri sono a carico dei fondi di cui al comma 1.

4. I materiali litoidi rimossi dai corsi d'acqua ai sensi del comma 2 per ripristinarne l'officiosità, sono messi all'asta e le relative entrate utilizzate per far fronte ai costi della rimozione suddetta e per gli interventi di cui al presente decreto. A tal fine gli introiti così realizzati affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, al capitolo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 2, comma 2, primo periodo.

5. Per la realizzazione degli interventi necessari al ripristino dell'assetto idraulico, alla eliminazione delle situazioni di dissesto idrogeologico e alla prevenzione dei rischi idrogeologici nonché per il ripristino delle aree di esondazione nelle regioni colpite, l'Autorità di bacino, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, approva un piano stralcio ai sensi dell'articolo 17, comma 6-ter, della legge 18 maggio 1989, n. 183, introdotto dal comma 3 dell'articolo 12 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, sulla base delle proposte delle regioni e del Magistrato per il Po e secondo gli indirizzi e gli obiettivi del piano di bacino, utilizzando i fondi di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge n. 398 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla medesima legge n. 493 del 1993».

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

6. *Identico*».

All'articolo 4:

i commi 2, 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Il Magistrato per il Po e gli altri uffici periferici del Ministero dei lavori pubblici, **sentiti le regioni e gli enti locali competenti**, per i tratti di corsi d'acqua di competenza statale e le regioni per i tratti non di competenza statale, provvedono, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a predisporre programmi straordinari diretti a rimuovere le situazioni di pericolo imminente nei confronti delle popolazioni e delle infrastrutture lungo i tratti dei corsi d'acqua del bacino padano.

3. *Identico*.

4. *Identico*.

5. Per la realizzazione degli interventi necessari al ripristino dell'assetto idraulico, alla eliminazione delle situazioni di dissesto idrogeologico e alla prevenzione dei rischi idrogeologici nonché per il ripristino delle aree di esondazione nelle regioni colpite, l'Autorità di bacino, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, approva un piano stralcio ai sensi dell'articolo 17, comma 6-ter, della legge 18 maggio 1989, n. 183, introdotto dal comma 3 dell'articolo 12 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, sulla base delle proposte **degli enti locali**, delle regioni e del Magistrato per il Po e secondo gli indirizzi e gli obiettivi del piano di bacino, utilizzando i fondi di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge n. 398 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla medesima legge n. 493 del 1993»;

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

All'articolo 5:

al comma 1, dopo le parole: «possono operare» sono inserite le seguenti: «sentita l'Autorità di bacino, per quanto di competenza,»;

dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Gli interventi di ripristino delle reti irrigue sono considerati interventi di manutenzione straordinaria ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.

1-ter. Fino al 30 giugno 1995, relativamente agli interventi per i tratti dei corsi d'acqua sia di competenza statale che delle regioni diretti a ripristinare l'officiosità tramite l'estrazione di materiale litoide, nonchè agli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, i pareri e le autorizzazioni relativi al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, debbono essere dati entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta e, comunque, se questa è già stata formulata, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In caso di mancata risposta da parte dell'amministrazione competente entro il suddetto termine, il parere o l'autorizzazione si intendono concessi. Il termine di quindici giorni è da considerarsi perentorio e non può essere interrotto dalla richiesta, da parte delle amministrazioni interessate, di integrazioni documentali o di altre formalità. Gli eventuali dinieghi dovranno altresì essere motivati e dovranno contenere le indicazioni per la corretta esecuzione dei lavori».

All'articolo 6:

al comma 2, secondo periodo, sono soppresse le parole: «previsti per l'accertamento»;

dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. All'articolo 10, n. 13, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, o della legge 24 febbraio 1992, n. 225”»;

dopo il comma 12 è inserito il seguente:

«12-bis. Coloro i quali, avendo il domicilio o la residenza nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, alla data del 4

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

al comma 7, le parole: «tre mesi, nè comunque protrarsi oltre il 30 aprile 1995» sono sostituite dalle seguenti: «sei mesi, nè comunque protrarsi oltre il 30 giugno 1995».

Identico:

identico;

identico:

«1-bis. Identico.

1-ter. Fino al 30 giugno 1995, relativamente agli interventi per i tratti dei corsi d'acqua sia di competenza statale che delle regioni diretti a ripristinare l'officiosità tramite l'estrazione di materiale litoide, nonchè agli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, i pareri e le autorizzazioni relativi al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, debbono essere dati entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta e, comunque, se questa è già stata formulata, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In caso di mancata risposta da parte dell'amministrazione competente entro il suddetto termine, il parere **si intende reso in senso favorevole** o l'autorizzazione **si intende concessa**. Il termine di quindici giorni è da considerarsi perentorio e non può essere interrotto dalla richiesta, da parte delle amministrazioni interessate, di integrazioni documentali o di altre formalità. Gli eventuali dinieghi dovranno altresì essere motivati e dovranno contenere le indicazioni per la corretta esecuzione dei lavori».

Identico:

identico;

identico;

identico;

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

novembre 1994, non abbiano versato i tributi dovuti alla data del 30 novembre 1994, possono compiere tali adempimenti entro il 20 dicembre 1994, senza l'applicazione di sanzioni e interessi, ma con la sovrattassa del 3 per cento. Tale norma si applica anche ai sostituti d'imposta. Ai soggetti che, a causa degli eventi alluvionali di cui al presente decreto, abbiano subito rilevanti danni, ancorchè privi del domicilio o della residenza nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, si applicano le disposizioni del presente comma»;

al comma 14, primo periodo, dopo la parola: «dispersa» sono aggiunte le seguenti: «necessaria per effettuare le annotazioni di legge»;

al comma 15, dopo le parole: «rilevanti danni» sono aggiunte le seguenti: «attestati mediante certificazione resa con le modalità di cui al comma 12»;

dopo il comma 16, sono aggiunti i seguenti:

«16-bis. Ai fini del presente articolo si intende rilevante il danno superiore ad un sesto del reddito dichiarato, per l'anno di imposta 1993, dai soggetti colpiti dagli eventi di cui all'articolo 1 aventi il domicilio, la residenza o la sede, alla data del 4 novembre 1994, nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1. Non si considerano in ogni caso rilevanti i danni di importo inferiore a lire 2.000.000.

16-ter. I disabili titolari di patente F o B speciale possono usufruire *una tantum* dei benefici previsti dalla legge 9 aprile 1986, n. 97, per l'acquisto di veicoli adattati alle loro esigenze, anche se non sia trascorso il termine di quattro anni dall'ultimo acquisto per sostituire autoveicoli danneggiati o distrutti dagli eventi alluvionali. Il successivo termine di quattro anni si computa a partire dal beneficio usufruito ai sensi del presente comma».

L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Art. 7. - 1. Nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, è sospeso, dal 4 novembre 1994 al 30 aprile 1995, il pagamento dei contributi di previdenza, assistenza sociale e dei contributi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, nonchè dei contributi per le prestazioni del Servizio sanitario

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

identico;

identico;

identico:

«16-bis. *Identico.*

16-ter. Identico.

16-quater. L'accertamento induttivo previsto dall'articolo 39, secondo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non è applicabile qualora le cause dipendano dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali avvenuti nella prima decade del mese di novembre 1994 nei comuni di cui all'articolo 1 del presente decreto, ed il soggetto passivo d'imposta abbia denunciato ai carabinieri o alla polizia di Stato la distruzione delle scritture contabili».

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

nazionale di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni, ivi compresa la quota di contributi a carico dei lavoratori dipendenti. La sospensione trova applicazione a condizione che i soggetti interessati abbiano subito, in occasione delle avversità atmosferiche e degli eventi alluvionali di cui all'articolo 1, comma 1, rilevanti danni attestati mediante certificazione resa con le modalità di cui all'articolo 6, comma 12. Si applica quanto previsto dall'articolo 6, comma 13. I versamenti differiti potranno essere effettuati, su domanda, in tre rate quadrimestrali senza interessi.

2. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica possono utilizzare, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e fino al 30 aprile 1995, i lavoratori dipendenti da datori di lavoro di tutti i settori privati operanti nei comuni di cui al comma 1, sospesi dal lavoro o disoccupati. Tale utilizzazione non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, nè implica la perdita dei trattamenti di sostegno al reddito ove riconosciuti in base alla normativa vigente. I soggetti utilizzatori sono tenuti ad assicurare detti lavoratori presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

3. L'indennità dovuta per l'utilizzazione è rapportata alla retribuzione contrattuale prevista per i lavoratori di pari qualifica dipendenti dal soggetto utilizzatore, anche in funzione dell'orario lavorativo prestatore, e non può essere inferiore al trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dalle vigenti disposizioni, con assorbimento degli importi relativi ai trattamenti di cassa integrazione, di mobilità e di disoccupazione eventualmente spettanti ai lavoratori utilizzati.

4. L'Istituto nazionale per la previdenza sociale provvede all'erogazione degli importi di propria competenza, nonchè dell'indennità di cui al comma 3, che viene al medesimo Istituto rimborsata da parte del soggetto utilizzatore, fino alla misura del trattamento straordinario di integrazione salariale.

5. Le richieste di utilizzazione dei lavoratori ai sensi del comma 2 vanno presentate alle sezioni circoscrizionali per l'impiego, o agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, da parte delle amministrazioni pubbliche e dalle società a prevalente partecipazione pubblica, anche per conto delle imprese affidatarie dei lavori.

6. L'assegnazione dei lavoratori, da effettuarsi in funzione della loro professionalità e della distanza tra il luogo di residenza e il luogo di impiego, avviene a cura delle sezioni circoscrizionali per l'impiego o degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, dando priorità ai lavoratori non aventi titolo ai trattamenti di sostegno al reddito, sospesi dal lavoro o disoccupati in conseguenza delle avversità atmosferiche e degli eventi alluvionali di cui all'articolo 1, comma 1.

7. Per i lavoratori delle imprese che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, si applica la deroga di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 26 novembre 1994, n. 654, ove fruiscano del trattamento di cassa integrazione ordinaria in conseguenza delle avversità atmosferiche e degli eventi alluvionali di cui all'articolo 1, comma 1.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

8. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 6 e 7, valutato in complessive lire 120 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Art. 8. - 1. Le regioni nel cui territorio ricadono i comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, avvalendosi delle unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e delle altre strutture sanitarie locali, dispongono urgenti controlli sulla qualità delle acque destinate al consumo umano.

2. Le regioni formano altresì l'elenco dei danni e degli eventuali inquinamenti subiti dalle reti fognarie, dagli impianti di depurazione delle acque reflue, dai siti di raccolta e di stoccaggio e smaltimento dei rifiuti urbani, speciali e tossici e nocivi di qualsiasi origine, dalle strutture cimiteriali e dalle sorgenti termali e di acque minerali. Tale elenco deve essere trasmesso al Comitato di cui all'articolo 2, al Ministro della sanità e alle regioni interessate».

All'articolo 9, al comma 1, primo periodo, le parole: «dal prefetto territorialmente competente», sono sostituite dalle seguenti: «dall'ente territorialmente competente».

L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Art. 10. - 1. Per gli interventi di emergenza e di primo ripristino a favore delle aziende agricole, singole e associate, comprese le cooperative per la raccolta, trasformazione, commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli, individuate ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, dalle regioni di cui al decreto citato all'articolo 1, comma 2, nonché per il ripristino delle strutture, infrastrutture e delle opere di bonifica e di irrigazione, è destinata la spesa di lire 100 miliardi per l'anno 1994 a valere sulle disponibilità e **con le procedure** di cui al Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura, disciplinato dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185; il relativo riparto è disposto dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, d'intesa con le regioni interessate. Prioritariamente gli interventi sono rivolti a:

a) rimessa in funzione, anche in via provvisoria, degli accessi, degli impianti elettrici ed idrici, delle attrezzature ed impianti all'interno di strutture produttive, stalle, capannoni, serre, colture specializzate, nonché dei fabbricati rurali di abitazione;

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Identico.

All'articolo 9, al comma 1, primo periodo, **dopo la parola: «emergenza,» sono inserite le seguenti: «e comunque non oltre il 30 giugno 1995,»;** e le parole: «dal prefetto territorialmente competente», sono sostituite dalle seguenti: «dall'ente territorialmente competente».

Identico:

«Art. 10. - 1. Per gli interventi di emergenza e di primo ripristino a favore delle aziende agricole, singole e associate, comprese le cooperative per la raccolta, trasformazione, commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli, individuate ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, dalle regioni di cui al decreto citato all'articolo 1, comma 2, nonchè per il ripristino delle strutture, infrastrutture e delle opere di bonifica e di irrigazione, è destinata la spesa di lire 100 miliardi per l'anno 1994 a valere sulle disponibilità di cui al Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura, disciplinato dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185; il relativo riparto è disposto dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, d'intesa con le regioni interessate. Prioritariamente gli interventi sono rivolti a:

a) *identica;*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

- b) ricostruzione del patrimonio zootecnico e relative scorte;
- c) ricostruzione del capitale circolante per perdita di prodotti;
- d) anticipazione delle spese per ricovero e mantenimento del bestiame, trasporto, essiccazione ed altre spese relative al recupero dei prodotti danneggiati.

2. I fondi di cui alla legge 9 aprile 1990, n. 87, e successive modificazioni, non ancora utilizzati, possono essere destinati alla concessione di contributi in conto capitale alle imprese, che abbiano presentato progetti ai sensi della suddetta legge e che abbiano svolto la loro attività subendo un aggravio di costi di gestione, in sostituzione di imprese, residenti nei comuni di cui al precedente articolo 1, al fine di consentire la prosecuzione delle attività di lavorazione e trasformazione di prodotti zootecnici.

3. Le somme stanziare ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 7 febbraio 1992, n. 140, e non utilizzate alla data del 31 dicembre 1994, possono essere impiegate per le finalità e con le modalità di cui all'articolo 1, comma 1-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, per gli interventi a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 1, comma 1.

4. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto deve essere effettuata la verifica del livello di utilizzazione delle somme previste dall'articolo 4 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni,

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

b) identica;

c) identica;

d) identica.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 5 del presente decreto si applicano anche agli interventi di cui al presente articolo.

3. La percentuale dei danni di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, è fissata nella misura del 15 per cento.

4. Le aliquote contributive per l'attuazione delle misure di pronto intervento previste dalla vigente legislazione sul Fondo di solidarietà nazionale sono elevate al 90 per cento.

5. Gli importi delle misure di cui al comma 4 sono determinati nel modo seguente:

a) fino a lire 1.200.000 per ettaro per i terreni che abbiano sofferto la perdita totale o parziale delle anticipazioni colturali;

b) fino a lire 9.000.000 per ettaro per le colture ortofloricole e vivaistiche che abbiano sofferto la perdita totale o parziale delle anticipazioni colturali;

c) fino a lire 20.000.000 per urgenti riparazioni ai fabbricati rurali;

d) fino a lire 200.000.000 per i ripristini, in base a verbale di somma urgenza, delle infrastrutture a servizio delle aziende agricole.

6. La percentuale dell'esonero di cui all'articolo 5 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, è determinata nella misura dell'80 per cento e si applica ai contributi in scadenza fino al 10 gennaio 1998.

7. Identico.

8. Identico.

9. Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

dalla legge 25 luglio 1994, n. 471. Le disponibilità non utilizzate possono essere destinate a fronteggiare le necessità derivanti dai danni causati dagli eventi considerati nel presente decreto. I mutui possono essere assunti anche in eccedenza al limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente. Il relativo onere di ammortamento è assistito da un concorso dello Stato nella misura del 95 per cento per i comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti e nel limite di lire 200 miliardi, ovvero del 45 per cento per i comuni con popolazione superiore, per le comunità montane, per le province e per le regioni e nel limite di lire 1.800 miliardi. La ripartizione è effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su indicazione del Comitato di cui all'articolo 2.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471, possono trovare applicazione, nel complessivo ammontare dei mutui ivi indicati, non utilizzati alla data del 31 gennaio 1995, anche in relazione alle necessità derivanti, nel settore delle opere pubbliche, dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 1, comma 1. A tale fine, le regioni adottano e trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed al Comitato di cui all'articolo 2 i piani unitari degli interventi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

6. I mutui vengono concessi con procedura accelerata dal direttore generale della Cassa depositi e prestiti, assumendo i poteri del consiglio, sulla base del piano regionale e della domanda del legale rappresentante dell'ente. Le determinine di concessione saranno comunicate al consiglio di amministrazione dell'Istituto nella prima adunanza utile.

7. Dopo la concessione può essere anticipato, su richiesta del legale rappresentante dell'ente, sino al 50 per cento del mutuo. Le successive erogazioni potranno avere luogo dopo il perfezionamento degli atti istruttori in base ai documenti giustificativi di spesa.

8. Gli organi competenti regionali dovranno verificare la conformità dell'opera realizzata al piano regionale e trasmettere alla Cassa depositi e prestiti idonea attestazione per la somministrazione a saldo».

L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Art. 12. - 1. I soggetti interessati alla chiamata alla leva militare relativamente agli anni 1994 e 1995, residenti nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, alla data del 4 novembre 1994, possono prestare, a domanda, il servizio di leva, anche se già arruolati ed in servizio nel territorio della provincia di residenza o di province contigue, per essere utilizzati da parte degli uffici tecnici delle amministrazioni dello Stato, delle regioni o degli enti locali territoriali, per coadiuvare il personale di detti enti ed uffici nella realizzazione degli interventi disposti dal presente decreto, ovvero per essere utilizzati, se coadiuvanti di impresa agricola, per specifici interventi a favore del settore stesso. La qualifica di coadiuvante, da documentare a

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

10. Identico.

11. Identico.

12. Identico.

13. Identico».

Identico:

«Art. 12. - *1.* I soggetti interessati alla chiamata **alle armi o al servizio civile** relativamente agli anni 1994 e 1995, residenti nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, alla data del 4 novembre 1994, possono prestare, a domanda, il servizio **militare** di leva o il **servizio civile**, anche se già **incorporati** ed in servizio, nel territorio della provincia di residenza o di province contigue, per essere utilizzati da parte degli uffici tecnici delle amministrazioni dello Stato, delle regioni o degli enti locali territoriali, per coadiuvare il personale di detti enti ed uffici nella realizzazione degli interventi disposti dal presente decreto, ovvero per essere utilizzati, se coadiuvanti di impresa agricola, per specifici interventi a favore del settore stesso. La qualifica

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

norma di legge, dovrà essere stata acquisita in data antecedente al 4 novembre 1994.

2. Coloro che intendono beneficiare delle disposizioni di cui al comma 1 devono presentare domanda, se già in servizio di leva, ai rispettivi comandi di Corpo e, se ancora da incorporare, ai distretti militari di appartenenza.

3. I comandi militari interessati, d'accordo con i prefetti competenti per territorio, definiranno l'impiego dei giovani in relazione alle esigenze degli enti ed uffici citati ed alle attitudini dei giovani stessi.

4. I prefetti, su richiesta motivata dei sindaci dei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, possono richiedere l'intervento di contingenti di personale militare specializzato per gli interventi infrastrutturali di prima necessità connessi con la sicurezza delle popolazioni.

5. Gli stessi soggetti di cui al comma 1, le cui famiglie abbiano subito rilevanti danni, possono inoltre, a domanda, essere esentati dal servizio di leva e quelli attualmente in servizio possono ottenere il congedo anticipato.

6. Il Ministero della difesa è tenuto ad attivare con procedura d'urgenza le convenzioni relative al servizio civile per gli obiettori di coscienza a favore dei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, che abbiano già presentato o presentino domanda, ed effettuare le relative assegnazioni».

Dopo l'articolo 12, è inserito il seguente:

«Art. 12-bis. - 1. Ai superstiti dei soggetti deceduti o dispersi in conseguenza degli eventi di cui all'articolo 1 sono immediatamente corrisposti l'assegno di morte, le rendite e le altre prestazioni previste dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per i superstiti dei lavoratori deceduti per infortunio sul lavoro o malattia professionale; le rendite ai superstiti sono calcolate sulla base del minimale retributivo del settore industriale di cui al titolo I del testo unico citato. Ai cittadini riconosciuti temporaneamente inabili in conseguenza dell'evento calamitoso da medici dipendenti da pubbliche amministrazioni è corrisposta immediatamente l'indennità giornaliera per inabilità temporanea per un periodo non superiore ai sei mesi, calcolata sulla base del minimale retributivo del settore industriale, prorogabile per ulteriori sei mesi. Restano salvi i diritti alle maggiori prestazioni previste dal testo unico approvato con il predetto decreto n. 1124 del 1965.

2. Ai cittadini che prestano attività di volontariato nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, a decorrere dalla data del 4 novembre 1994, nei casi di incidente o di infortunio per cause inerenti la loro attività a favore delle popolazioni colpite dall'alluvione, è riconosciuto il trattamento infortunistico previsto per i lavoratori dipendenti dell'industria. È fatto obbligo a coloro che prestano opera di volontariato di comunicare la loro presenza al sindaco del comune in cui intendono prestare la loro attività.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

di coadiuvante, da documentare a norma di legge, dovrà essere stata acquisita in data antecedente al 4 novembre 1994.

2. Coloro che intendono beneficiare delle disposizioni di cui al comma 1 devono presentare domanda, se già **alle armi o in servizio civile**, ai rispettivi comandi di Corpo e, se ancora da incorporare, ai distretti militari di appartenenza.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. Gli stessi soggetti di cui al comma 1, le cui famiglie abbiano subito rilevanti danni, possono inoltre, a domanda, essere **dispensati** dal servizio **militare** di leva **o dal servizio civile** e quelli attualmente in servizio possono ottenere il congedo anticipato.

6. *Identico».*

Identico:

«Art. 12-bis. - 1. *Identico.*

2. *Identico.*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

3. Le successioni dei soggetti deceduti per effetto degli eventi alluvionali di cui all'articolo 1, sono esenti dalle imposte di successione, di trascrizione e catastale, dall'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, nonché da ogni altra tassa o diritto. Sono, altresì, esenti dalla imposta erariale di trascrizione prevista dalla legge 23 dicembre 1977, n. 952, dalla imposta di bollo, nonché da ogni compenso, emolumento o diritto, per le formalità da eseguirsi presso il *Pubblico Registro Automobilistico relativamente all'acquisto, per causa di morte, di veicoli a motore e loro rimorchi se il dante causa è deceduto per gli stessi eventi alluvionali.*

4. Le spese funebri sostenute da privati per il decesso di persone appartenenti alla propria famiglia avvenuto in conseguenza degli eventi alluvionali di cui all'articolo 1 sono poste a carico dell'erario. A tal fine gli interessati possono richiedere al prefetto territorialmente competente il rimborso delle spese predette previa esibizione di idonea documentazione.

5. All'onere conseguente ai commi 3 e 4, valutato in lire 200 milioni per il 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di 100 miliardi iscritti al capitolo 4296 dello stato di previsione del Ministero dell'interno».

All'articolo 14, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

«2. I versamenti di somme di denaro a fini di liberalità, per la realizzazione di interventi necessari a far fronte ai danni derivanti dagli eventi alluvionali di cui al presente decreto, possono altresì essere destinati da chi li effettua all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, al capitolo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 2, comma 2, primo periodo. L'utilizzo delle predette somme è rendicontato dalle amministrazioni pubbliche competenti con le modalità di cui all'articolo 2, comma 7.

2-bis. I versamenti di somme di denaro effettuati ai fini di cui al comma 1 in favore di amministrazioni pubbliche locali o presso di esse affluiscono alle entrate di bilancio degli enti locali beneficiari, che ne danno comunicazione al Comitato di cui all'articolo 2 ai fini di un migliore coordinamento degli interventi».

Dopo l'articolo 14, è inserito il seguente:

«Art. 14-bis. - 1. **All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunta la seguente lettera:**

“**l-bis**) i versamenti a favore di fondazioni, associazioni ed enti di qualsiasi tipo, effettuati con il fine di portare aiuto alle popolazioni del

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. **All'onere derivante dal presente articolo, valutato per il 1995 in 10 miliardi di lire per i commi 1 e 2 e in 200 milioni di lire per i commi 3 e 4, si provvede a carico del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero per il 1995».**

Identico.

Identico:

«Art. 14-bis. - *Soppresso*

1. Sono deducibili dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno 1994 i versamenti a favore delle fondazioni, delle associazioni

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Nord Italia colpite dall'alluvione del novembre 1994 unicamente per quanto riguarda le dichiarazioni dei redditi relative all'anno 1994".

2. Le fondazioni, associazioni o enti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *l-bis*), del predetto testo unico, come introdotta dal comma 1, sono individuate con decreti dei prefetti delle province interessate. Avverso l'eventuale esclusione dall'elenco prefettizio è consentito ricorso inappellabile al Ministro dell'interno, nella qualità di presidente del Comitato istituito dall'articolo 2 del presente decreto. Eccezionalmente i provvedimenti del prefetto e del Ministro dell'interno non sono suscettibili di sospensione in sede giurisdizionale amministrativa **regionale**.

3. Per "popolazioni del Nord Italia" di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *l-bis*), del predetto testo unico, come introdotta dal comma 1 del presente articolo, si intendono persone fisiche, persone giuridiche, società di persone, enti pubblici territoriali, associazioni e, in generale, chiunque abbia subito rilevanti danni a causa dell'alluvione del novembre 1994.

4. **Sono deducibili i versamenti documentati effettuati ai soggetti di cui al comma 2 anche se effettuati antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.**

5. Non possono essere inserite nell'elenco prefettizio di cui al comma 2 le fondazioni, associazioni o enti che non siano in grado di provare di aver erogato entro il 10 dicembre 1994 almeno parte dei fondi alle popolazioni alluvionate.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a complessive lire 30 miliardi, si provvede mediante utilizzo di parte della quota di pertinenza dello Stato del fondo di cui all'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, con riferimento all'anno finanziario 1995».

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

e degli enti individuati ai sensi del comma 2, effettuati, anche antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con il fine di portare aiuto alle popolazioni del nord Italia colpite dall'alluvione della prima decade del mese di novembre 1994.

2. Le fondazioni, **le associazioni e gli enti di cui al comma 1 sono individuati** con decreti dei prefetti delle province interessate. Avverso l'eventuale esclusione dall'elenco prefettizio è consentito ricorso inappellabile al Ministro dell'interno, nella qualità di presidente del Comitato istituito dall'articolo 2 del presente decreto. Eccezionalmente i provvedimenti del prefetto e del Ministro dell'interno non sono suscettibili di sospensione in sede giurisdizionale amministrativa.

3. Per "popolazioni del nord Italia" di cui **al comma 1** si intendono persone fisiche, persone giuridiche, società di persone, enti pubblici territoriali, associazioni e, in generale, chiunque abbia subito rilevanti danni a causa dell'alluvione **della prima decade del mese di novembre 1994.**

Soppresso

4. Non possono essere **inseriti nei decreti** di cui al comma 2 le fondazioni, **le associazioni o gli enti** che non siano in grado di provare di aver erogato entro il 10 dicembre 1994 almeno parte dei fondi alle popolazioni alluvionate.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a complessive lire 30 miliardi **per il 1995**, si provvede mediante utilizzo di parte della quota di pertinenza dello Stato del fondo di cui all'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, con riferimento all'anno finanziario 1995».

Decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 24 novembre 1994 ().*

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DAL
SENATO DELLA REPUBBLICA

**Interventi urgenti a favore delle zone colpite dalle eccezionali
avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade
del mese di novembre 1994**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 9 novembre 1994, n. 624;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di attivare gli interventi di prima necessità e di immediato sostegno in favore delle zone colpite in misura eccezionale da avversità atmosferiche e da eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 16 novembre 1994 e del 21 novembre 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei lavori pubblici, delle risorse agricole, alimentari e forestali, della sanità, per i beni culturali e ambientali, dell'ambiente, per la funzione pubblica e gli affari regionali, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dell'interno, sentiti i presidenti delle

(*) V., inoltre, il successivo errata corrige pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 28 novembre 1994.

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA
CAMERA DEI DEPUTATI

**Interventi urgenti a favore delle zone colpite dalle eccezionali
avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade
del mese di novembre 1994**

Articolo 1.

Identico.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica)

giunte delle regioni interessate, sono individuati i comuni nel cui ambito territoriale sono ricomprese le zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994, anche eventualmente indicando le parti di territorio comunale effettivamente colpite. A tale fine i prefetti delle province interessate comunicano al Ministero dell'interno ogni elemento di valutazione in loro possesso.

2. Gli enti locali rientranti nel territorio delle regioni individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 1994, non compresi nei decreti di cui al comma 1, sono autorizzati a contrarre mutui ventennali con la Cassa depositi e prestiti anche in deroga ai limiti di indebitamento stabiliti dalla legislazione vigente, se in conseguenza degli eventi di cui al medesimo comma 1 hanno subito danni a beni di propria pertinenza indicati all'articolo 3, comma 1, lettera a), ed al fine del ripristino di tali beni. Per essere ammessi al beneficio gli enti locali interessati debbono presentare al presidente della rispettiva regione, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, specifica comunicazione contenente l'attestazione dei danni nell'ambito del proprio territorio per i quali intendono richiedere i mutui. Il presidente della regione, previo accertamento dei danni denunciati e su parere conforme del competente ufficio del genio civile, comunica al comune entro dieci giorni il nulla osta per la presentazione dell'istanza alla Cassa depositi e prestiti.

3. È riconosciuto il concorso dello Stato sui mutui di cui al comma 2 nel limite del 50 per cento del relativo onere di ammortamento ed entro il complessivo volume di mutui, per il 1995, di lire 500 miliardi.

4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3, valutato in lire 48 miliardi per l'anno 1996 ed in lire 27 miliardi annui a decorrere dal 1997, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per l'anno 1996 dell'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1994. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 2.

1. È istituito per il periodo dell'emergenza, e comunque con durata che non superi il 30 giugno 1995, un Comitato composto dal Ministro dell'interno, il quale lo presiede, e dai presidenti delle regioni interessate. Il Comitato provvede, sentiti i presidenti delle province, gli enti locali interessati ed i comuni destinatari delle somme di cui al presente articolo, a ripartire tra le regioni, gli enti locali, le altre amministrazioni e le prefetture interessate le risorse di cui al comma 2,

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

Articolo 2.

1. È istituito per il periodo dell'emergenza, e comunque con durata che non superi il 30 giugno 1995, un Comitato composto dal Ministro dell'interno, il quale lo presiede, e dai presidenti delle regioni interessate. Il Comitato provvede, sentiti i presidenti delle province, gli enti locali interessati ed i comuni destinatari delle somme di cui al presente articolo, a ripartire tra le regioni, gli enti locali, le altre amministrazioni e le prefetture interessate le risorse di cui al comma 2,

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica)

sulla base delle esigenze rilevate e con riferimento alle specifiche finalità di cui all'articolo 3.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la complessiva spesa di lire 1.100 miliardi per l'anno 1994, da iscrivere per 1.000 miliardi in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per il successivo trasferimento delle rispettive quote, sui pertinenti capitoli di spesa, alle regioni, agli enti locali ed alle altre amministrazioni interessate. La rimanente quota di 100 miliardi è iscritta al capitolo 4296 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per essere versata, con decreti del Ministro dell'interno, alla contabilità speciale delle prefetture delle province interessate per gli interventi di primo soccorso e di assistenza. Le medesime prefetture sono autorizzate, ove occorra, a prelevare le somme necessarie sui fondi in genere della contabilità speciale. Le somme non ripartite nell'anno 1994 possono esserlo nell'anno 1995.

3. Per far fronte ad interventi urgenti di prima necessità i comuni di cui all'articolo 1 possono, previa delibera della giunta, utilizzare fondi del proprio bilancio non destinati alla copertura di spese indifferibili ed urgenti e non ancora impegnati ed altresì procedere a variazioni di bilancio fino a tutto il 31 dicembre 1994.

4. Nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, il termine per la approvazione del bilancio da parte del consiglio comunale è prorogato al 28 febbraio 1995.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a complessive lire 1.100 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze. Il Ministro del tesoro è autorizzato, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

6. Ai fini della verifica dei danni subiti, il Comitato può avvalersi dei rilievi aerofotogrammetrici già effettuati a qualunque titolo dalle amministrazioni pubbliche.

7. I rendiconti delle spese erogate sulle somme assegnate ai sensi del comma 2 sono sottoposti al riscontro degli uffici decentrati e periferici della Ragioneria generale dello Stato e della Corte dei conti.

Articolo 3.

1. Le somme di cui all'articolo 2 sono destinate nell'ambito del territorio delle regioni individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 1994, agli interventi di soccorso alle popolazioni, alle attività di assistenza, comprese quelle di accoglienza e refezione, agli interventi necessari alla salvaguardia della pubblica incolumità ed a quelli relativi al ripristino dei servizi di prima necessità.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

sulla base delle esigenze rilevate e accertate e con riferimento alle specifiche finalità di cui all'articolo 3.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. *Identico.*

Articolo 3.

1. *Identico:*

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica)

Le somme stesse sono utilizzate dalle amministrazioni competenti altresì:

a) per la riparazione dei danni subiti dalle infrastrutture pubbliche, dai beni culturali e ambientali pubblici, dalle opere viarie, ferroviarie, idriche, irrigue, idrauliche, fognarie e igienico-sanitarie, dalle strutture scolastiche, nonché dai mezzi di trasporto urbano ed extraurbano adibiti a servizio pubblico;

b) per la realizzazione e la riparazione delle opere di consolidamento dei dissesti idrogeologici e di riassetto idraulico ivi comprese le reti irrigue di bonifica e di scolo della rete idrografica nelle regioni colpite;

c) per la riparazione dei danni subiti da beni immobili e da beni culturali vincolati dei privati cittadini, nonché da beni mobili o immobili dei privati cittadini e degli enti non commerciali;

d) per la rimozione di sostanze e materiali pericolosi ed inquinanti rilasciati nell'ambiente e per la rimozione di rifiuti ingombranti e detriti.

2. Agli interventi di riparazione degli immobili privati adibiti ad uffici pubblici possono provvedere le amministrazioni pubbliche interessate, senza diritto di rivalsa.

3. Agli interventi di riparazione di cui alla lettera a) del comma 1 provvedono le amministrazioni proprietarie e, per la riparazione delle opere irrigue, i soggetti gestori delle reti.

4. In caso di più enti proprietari o di beni in godimento da parte di enti diversi da quello proprietario, il Comitato individua l'ente che provvede all'intervento tenuto conto dell'effettivo utilizzo dei medesimi beni.

5. Le domande relative agli interventi di cui al comma 1, lettera c), dovranno essere presentate al sindaco del comune entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto allegando perizia, redatta da tecnico iscritto in albi professionali, sull'esistenza ed entità dei danni.

6. Gli interventi, di ricostruzione o di ripristino devono tenere conto della necessità di difesa degli assetti idrogeologici e idrografici, di prevenzione delle piene, del loro controllo e della limitazione dei possibili danni. A tal fine le regioni, sulla base degli indirizzi dell'Autorità di bacino, provvedono a definire, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i criteri ed i limiti per la ricostruzione o il ripristino delle opere di difesa, delle infrastrutture e degli immobili danneggiati.

Articolo 4.

1. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dei lavori pubblici individua con proprio decreto gli

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica;*

d) per **il monitoraggio** e la rimozione di sostanze e materiali pericolosi ed inquinanti rilasciati nell'ambiente e per **il monitoraggio** e la rimozione di rifiuti ingombranti e detriti.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

Articolo 4.

1. *Identico.*

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica*)

importi delle disponibilità in conto residui sui capitoli dello stato di previsione del proprio Ministero non ancora utilizzate, da destinare al perseguimento delle finalità di cui al comma 2. I predetti importi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa, per essere riassegnati con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, ai capitoli competenti, anche di nuova istituzione, del medesimo stato di previsione per le finalità di cui al comma 2.

2. Il Magistrato per il Po e gli altri uffici periferici del Ministero dei lavori pubblici per i tratti di corsi d'acqua di competenza statale e le regioni per i tratti non di competenza statale, provvedono, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a predisporre programmi straordinari diretti a rimuovere le situazioni di pericolo imminente nei confronti delle popolazioni e delle infrastrutture lungo i tratti dei corsi d'acqua del bacino padano.

3. Il Ministro dei lavori pubblici provvede con proprio decreto all'assegnazione dei finanziamenti per la realizzazione del programma medesimo entro i successivi trenta giorni. I relativi oneri sono a carico dei fondi di cui al comma 1.

4. I materiali litoidi rimossi dai corsi d'acqua ai sensi del comma 2 per ripristinarne l'officiosità, sono messi all'asta e le relative entrate utilizzate per far fronte ai costi della rimozione suddetta e per gli interventi di cui al presente decreto. A tal fine gli introiti così realizzati affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, al capitolo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 2, comma 2, primo periodo.

5. Per la realizzazione degli interventi necessari al ripristino dell'assetto idraulico, alla eliminazione delle situazioni di dissesto idrogeologico e alla prevenzione dei rischi idrogeologici nonchè per il ripristino delle aree di esondazione nelle regioni colpite, l'Autorità di bacino, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, approva un piano stralcio ai sensi dell'articolo 17, comma 6-ter, della legge 18 maggio 1989, n. 183, introdotto dal comma 3 dell'articolo 12 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, sulla base delle proposte delle regioni e del Magistrato per il Po e secondo gli indirizzi e gli obiettivi del piano di bacino, utilizzando i fondi di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge n. 398 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla medesima legge n. 493 del 1993.

6. Le somme stanziare nei capitoli della rubrica 6 - Coordinamento dei servizi della protezione civile dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, non utilizzate entro l'anno di competenza, possono esserlo nell'anno successivo.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

2. Il Magistrato per il Po e gli altri uffici periferici del Ministero dei lavori pubblici, **sentiti le regioni e gli enti locali competenti**, per i tratti di corsi d'acqua di competenza statale e le regioni per i tratti non di competenza statale, provvedono, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a predisporre programmi straordinari diretti a rimuovere le situazioni di pericolo imminente nei confronti delle popolazioni e delle infrastrutture lungo i tratti dei corsi d'acqua del bacino padano.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. Per la realizzazione degli interventi necessari al ripristino dell'assetto idraulico, alla eliminazione delle situazioni di dissesto idrogeologico e alla prevenzione dei rischi idrogeologici nonché per il ripristino delle aree di esondazione nelle regioni colpite, l'Autorità di bacino, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, approva un piano stralcio ai sensi dell'articolo 17, comma 6-ter, della legge 18 maggio 1989, n. 183, introdotto dal comma 3 dell'articolo 12 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, sulla base delle proposte **degli enti locali**, delle regioni e del Magistrato per il Po e secondo gli indirizzi e gli obiettivi del piano di bacino, utilizzando i fondi di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge n. 398 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla medesima legge n. 493 del 1993.

6. *Identico.*

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica)

7. Al fine di assicurare la circolazione stradale nelle regioni individuate nel decreto citato all'articolo 1, comma 2, e dell'intero arco alpino, l'ANAS può procedere, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio ed in deroga ad ogni disposizione vigente in materia, all'assunzione di personale precario addetto alla manutenzione delle strade e alla predisposizione di condizioni che assicurino la circolazione stradale nelle zone predette. I contratti di lavoro non possono avere durata superiore a tre mesi, nè comunque protrarsi oltre il 30 aprile 1995; è in ogni caso esclusa la trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Per la scelta del personale si procede in relazione alla specifica esperienza professionale acquisita a seguito della effettuazione di precedenti prestazioni omologhe nello stesso ente con precedenza per i residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 1, comma 1.

Articolo 5.

1. Per gli interventi da realizzare nel periodo di emergenza, il Comitato di cui all'articolo 2 e le amministrazioni interessate possono operare sentita l'Autorità di bacino, per quanto di competenza, in deroga alle norme vigenti, ivi comprese quelle di contabilità, nel rispetto della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, nonchè dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

1-bis. Gli interventi di ripristino delle reti irrigue sono considerati interventi di manutenzione straordinaria ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.

1-ter. Fino al 30 giugno 1995, relativamente agli interventi per i tratti dei corsi d'acqua sia di competenza statale che delle regioni diretti a ripristinare l'officiosità tramite l'estrazione di materiale litoide, nonchè agli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, i pareri e le autorizzazioni relativi al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, debbono essere dati entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta e, comunque, se questa è già stata formulata, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In caso di mancata risposta da parte dell'amministrazione competente entro il suddetto termine, il parere o l'autorizzazione si intendono concessi. Il termine di quindici giorni è da considerarsi perentorio e non può essere interrotto dalla richiesta, da parte delle amministrazioni interessate, di integrazioni documentali o di altre formalità. Gli eventuali dinieghi dovranno altresì essere motivati e dovranno contenere le indicazioni per la corretta esecuzione dei lavori.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

7. Al fine di assicurare la circolazione stradale nelle regioni individuate nel decreto citato all'articolo 1, comma 2, e dell'intero arco alpino, l'ANAS può procedere, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio ed in deroga ad ogni disposizione vigente in materia, all'assunzione di personale precario addetto alla manutenzione delle strade e alla predisposizione di condizioni che assicurino la circolazione stradale nelle zone predette. I contratti di lavoro non possono avere durata superiore a **sei** mesi, nè comunque protrarsi oltre il **30 giugno 1995**; è in ogni caso esclusa la trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Per la scelta del personale si procede in relazione alla specifica esperienza professionale acquisita a seguito della effettuazione di precedenti prestazioni omologhe nello stesso ente con precedenza per i residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 1, comma 1.

Articolo 5.

1. *Identico.*

1-bis. *Identico.*

1-ter. Fino al 30 giugno 1995, relativamente agli interventi per i tratti dei corsi d'acqua sia di competenza statale che delle regioni diretti a ripristinare l'officiosità tramite l'estrazione di materiale litoide, nonchè agli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, i pareri e le autorizzazioni relativi al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, debbono essere dati entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta e, comunque, se questa è già stata formulata, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In caso di mancata risposta da parte dell'amministrazione competente entro il suddetto termine, il parere **si intende reso in senso favorevole** o l'autorizzazione **si intende concessa**. Il termine di quindici giorni è da considerarsi perentorio e non può essere interrotto dalla richiesta, da parte delle amministrazioni interessate, di integrazioni documentali o di altre formalità. Gli eventuali dinieghi dovranno altresì essere motivati e dovranno contenere le indicazioni per la corretta esecuzione dei lavori.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica)

2. Il Comitato e le amministrazioni interessate possono avvalersi anche di organismi pubblici e ricorrere anche a forme di autofinanziamento sulla base di criteri che saranno stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. I lavori da eseguirsi per le finalità di cui al presente decreto sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.

4. Le amministrazioni che si sono avvalse dei poteri derogatori per la realizzazione degli interventi di cui al presente decreto sono tenute a trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri una relazione semestrale, corredata dal rendiconto delle spese, da sottoporsi alla valutazione del Consiglio dei Ministri. Il Presidente del Consiglio dei Ministri invia tale relazione ai Presidenti delle Camere.

Articolo 6.

1. Per i soggetti residenti o aventi sede operativa nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, sono sospesi i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, da cui derivino decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, scaduti o che scadano nel periodo dal 4 novembre 1994 al 28 febbraio 1995. Sono sospesi per lo stesso periodo i termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite relative ai medesimi processi esecutivi.

2. Nei confronti delle persone fisiche che hanno il domicilio o la residenza nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, alla data del 4 novembre 1994 e che hanno subito rilevanti danni, sono sospesi a decorrere dal 4 novembre 1994 e fino al 30 aprile 1995 i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari, nonché ai connessi adempimenti civilistici ed amministrativi, ivi compreso il versamento di entrate, aventi natura patrimoniale ed assimilata, dovute all'amministrazione finanziaria ed a enti pubblici anche locali. Per gli uffici finanziari aventi sede in uno dei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, i termini di decadenza e di prescrizione, relativi ai tributi diretti e indiretti, che scadono tra il 4 novembre e il 31 dicembre 1994 sono prorogati al 30 aprile 1995.

3. Nei confronti dei soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi sede alla data del 4 novembre 1994 nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, e dei soggetti, comprese le persone fisiche, aventi residenza o sede altrove, che svolgano nei predetti comuni la propria attività o che possiedano immobili ivi ubicati, si applicano le disposizioni del comma 2, a condizione che i medesimi soggetti abbiano subito rilevanti danni e limitatamente alle obbligazioni che afferiscono in via esclusiva alle attività stesse o agli immobili danneggiati. La sospensione non si applica ai soggetti che svolgono le attività bancarie

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

Articolo 6.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica)

od assicurative di cui all'articolo 2195, primo comma, n. 4, del codice civile.

3-bis. All'articolo 10, n. 13, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , o della legge 24 febbraio 1992, n. 225 ».

4. Sono esclusi dalla sospensione dei termini di cui ai commi 2 e 3 i versamenti delle ritenute operate dai sostituti di imposta.

5. Per i soggetti di cui ai commi 2 e 3 gli adempimenti disposti dagli articoli 21, 23, 24, 25, 26 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i cui termini sono sospesi dal 4 novembre 1994 al 30 aprile 1995, possono essere eseguiti fino al 5 maggio 1995. La dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto deve essere presentata entro il giorno 5 giugno 1995.

6. I soggetti di cui ai commi 2 e 3 tenuti, alla data del 4 novembre 1994 e fino al 30 aprile 1995, agli obblighi di liquidazione e versamento dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi degli articoli 27, 33 e 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono esonerati dai suddetti obblighi e debbono comprendere nella dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'anno 1994 anche le operazioni effettuate, registrate o soggette a registrazione dal 4 novembre al 31 dicembre 1994, liquidando e versando l'imposta relativa alla stessa data del 30 aprile 1995; i medesimi soggetti debbono procedere alle liquidazioni mensili ed alle liquidazioni trimestrali relative alle operazioni effettuate, registrate o soggette a registrazione dal 1° gennaio 1995 al 30 aprile 1995, rispettivamente, con la liquidazione mensile e la liquidazione trimestrale immediatamente successive ai termini interessati dalla sospensione.

7. I termini per la presentazione delle dichiarazioni previste dagli articoli 9, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, scadenti nel periodo di sospensione previsto dal comma 2, sono prorogati di quattro mesi; la stessa disposizione si applica ai relativi versamenti, i cui termini scadono nel suddetto periodo. Il versamento della seconda o unica rata d'acconto delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi, cui sono tenuti i contribuenti indicati nel presente articolo, deve essere effettuato negli stessi termini previsti per i versamenti dovuti sulla base delle dichiarazioni dei redditi da presentare per l'anno 1994.

8. Il termine per il versamento a saldo dell'imposta comunale sugli immobili, per gli adempimenti dei contribuenti e per i versamenti in materia di altri tributi locali, non eseguiti per effetto delle sospensioni di cui al presente decreto, è prorogato al 5 maggio 1995.

9. Ai comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, è concessa dal Ministero dell'interno un'anticipazione per compensare gli effetti finanziari della proroga del termine del versamento della seconda rata del 1994 relativa all'imposta comunale sugli immobili. L'anticipa-

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

3-bis. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. *Identico.*

8. *Identico.*

9. *Identico.*

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica)

zione è calcolata sulla base dei dati già trasmessi al Ministero dell'interno dal Ministero delle finanze per il 1993 ed è corrisposta entro il 20 gennaio 1995. Al recupero dell'anticipazione provvede il Ministero dell'interno in sede di erogazione della seconda rata dei contributi ordinari spettanti per il 1995.

10. Ai comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, non si applica la disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 44 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

11. Il versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo potrà avvenire, a domanda degli interessati, mediante rateizzazione in un anno a decorrere dal mese successivo alla scadenza delle sospensioni medesime e, per le riscossioni mediante ruoli, in cinque rate.

12. L'applicazione delle disposizioni di natura tributaria di cui al presente articolo è subordinata alla presentazione all'amministrazione competente di certificazione, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti:

a) la residenza o il domicilio o la sede in uno dei comuni colpiti dagli eventi alluvionali, ovvero lo svolgimento nello stesso comune della propria attività, ovvero la proprietà o il possesso di immobili;

b) l'aver subito in conseguenza dei predetti eventi un rilevante danno.

12-bis. Coloro i quali, avendo il domicilio o la residenza nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, alla data del 4 novembre 1994, non abbiano versato i tributi dovuti alla data del 30 novembre 1994, possono compiere tali adempimenti entro il 20 dicembre 1994, senza l'applicazione di sanzioni e interessi, ma con la sovrattassa del 3 per cento. Tale norma si applica anche ai sostituti d'imposta. Ai soggetti che, a causa degli eventi alluvionali di cui al presente decreto, abbiano subito rilevanti danni, ancorchè privi del domicilio o della residenza nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, si applicano le disposizioni del presente comma.

13. Non si fa comunque luogo a rimborsi o restituzioni di somme corrisposte nonostante la sospensione di termini di cui al presente articolo.

14. I soggetti con domicilio fiscale in uno dei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, o che svolgevano negli stessi un'attività alla data del 4 novembre 1994, obbligati alla tenuta delle scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto e che a seguito dell'evento alluvionale hanno subito la perdita dei documenti stessi, debbono rendere apposita denuncia all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed entro la stessa data debbono ripristinare la documentazione contabile dispersa necessaria per effettuare le annotazioni di legge. La denuncia di cui sopra deve contenere l'elencazione specifica dei documenti contabili dispersi e

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

10. *Identico.*

11. *Identico.*

12. *Identico.*

12-bis. *Identico.*

13. *Identico.*

14. *Identico.*

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica)

l'attestazione che l'evento alluvionale ha interessato il luogo dove erano tenute le predette scritture. Si applica l'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Non si fa luogo all'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste per le violazioni relative alla tenuta e alla conservazione delle scritture contabili nel periodo compreso fra il 4 novembre 1994 ed il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

15. Nei confronti dei soggetti residenti o aventi sede nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, che hanno subito rilevanti danni attestati mediante certificazione resa con le modalità di cui al comma 12, sono prorogati, nel periodo dal 4 novembre 1994 al 31 dicembre 1994, i termini di scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva, compresi i ratei dei mutui bancari ed ipotecari pubblici e privati emessi o comunque pattuiti od autorizzati prima del 4 novembre 1994, nonché di ogni altro atto avente efficacia esecutiva. La competente camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura curerà, in appendice ai bollettini dei protesti cambiari, apposita pubblicazione di rettifica a favore dei predetti beneficiari, i quali dimostrino di avere subito protesti di cambiali o vaglia cambiari ricompresi nella sospensione dei termini di cui al presente comma. Le pubblicazioni di rettifica, da effettuarsi gratuitamente, possono aver luogo anche ad istanza di chi abbia richiesto la levata di protesto. Il Comitato di cui all'articolo 2 è autorizzato a stipulare convenzioni con istituti bancari pubblici o privati in modo da assicurare l'esazione di crediti ricompresi nella sospensione dei termini prevista nel presente comma.

16. Per i soggetti residenti o aventi sede nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, sono sospesi fino al 31 dicembre 1994 i termini per i pagamenti dovuti, a decorrere dal 4 novembre 1994, nei confronti di società o enti esercenti pubblici servizi di fornitura di gas, elettricità, acqua e telefonia.

16-bis. Ai fini del presente articolo si intende rilevante il danno superiore ad un sesto del reddito dichiarato, per l'anno di imposta 1993, dai soggetti colpiti dagli eventi di cui all'articolo 1 aventi il domicilio, la residenza o la sede, alla data del 4 novembre 1994, nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1. Non si considerano in ogni caso rilevanti i danni di importo inferiore a lire 2.000.000.

16-ter. I disabili titolari di patente F o B speciale possono usufruire *una tantum* dei benefici previsti dalla legge 9 aprile 1986, n. 97, per l'acquisto di veicoli adattati alle loro esigenze, anche se non sia trascorso il termine di quattro anni dall'ultimo acquisto per sostituire autoveicoli danneggiati o distrutti dagli eventi alluvionali. Il successivo termine di quattro anni si computa a partire dal beneficio usufruito ai sensi del presente comma.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

15. *Identico.*

16. *Identico.*

16-bis. *Identico.*

16-ter. *Identico.*

16-quater. L'accertamento induttivo previsto dall'articolo 39, secondo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non è applicabile qualora le

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica)

Articolo 7.

1. Nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, è sospeso, dal 4 novembre 1994 al 30 aprile 1995, il pagamento dei contributi di previdenza, assistenza sociale e dei contributi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, nonchè dei contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni, ivi compresa la quota di contributi a carico dei lavoratori dipendenti. La sospensione trova applicazione a condizione che i soggetti interessati abbiano subito, in occasione delle avversità atmosferiche e degli eventi alluvionali di cui all'articolo 1, comma 1, rilevanti danni attestati mediante certificazione resa con le modalità di cui all'articolo 6, comma 12. Si applica quanto previsto dall'articolo 6, comma 13. I versamenti differiti potranno essere effettuati, su domanda, in tre rate quadrimestrali senza interessi.

2. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica possono utilizzare, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e fino al 30 aprile 1995, i lavoratori dipendenti da datori di lavoro di tutti i settori privati operanti nei comuni di cui al comma 1, sospesi dal lavoro o disoccupati. Tale utilizzazione non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, nè implica la perdita dei trattamenti di sostegno al reddito ove riconosciuti in base alla normativa vigente. I soggetti utilizzatori sono tenuti ad assicurare detti lavoratori presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

3. L'indennità dovuta per l'utilizzazione è rapportata alla retribuzione contrattuale prevista per i lavoratori di pari qualifica dipendenti dal soggetto utilizzatore, anche in funzione dell'orario lavorativo prestato, e non può essere inferiore al trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dalle vigenti disposizioni, con assorbimento degli importi relativi ai trattamenti di cassa integrazione, di mobilità e di disoccupazione eventualmente spettanti ai lavoratori utilizzati.

4. L'Istituto nazionale per la previdenza sociale provvede all'erogazione degli importi di propria competenza, nonchè dell'indennità di cui al comma 3, che viene al medesimo Istituto rimborsata da parte del soggetto utilizzatore, fino alla misura del trattamento straordinario di integrazione salariale.

5. Le richieste di utilizzazione dei lavoratori ai sensi del comma 2 vanno presentate alle sezioni circoscrizionali per l'impiego, o agli uffici

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

cause dipendano dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali avvenuti nella prima decade del mese di novembre 1994 nei comuni di cui all'articolo 1 del presente decreto, ed il soggetto passivo d'imposta abbia denunciato ai carabinieri o alla polizia di Stato la distruzione delle scritture contabili.

Articolo 7.

Identico.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica)

provinciali del lavoro e della massima occupazione, da parte delle amministrazioni pubbliche e dalle società a prevalente partecipazione pubblica, anche per conto delle imprese affidatarie dei lavori.

6. L'assegnazione dei lavoratori, da effettuarsi in funzione della loro professionalità e della distanza tra il luogo di residenza e il luogo di impiego, avviene a cura delle sezioni circoscrizionali per l'impiego o degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, dando priorità ai lavoratori non aventi titolo ai trattamenti di sostegno al reddito, sospesi dal lavoro o disoccupati in conseguenza delle avversità atmosferiche e degli eventi alluvionali di cui all'articolo 1, comma 1.

7. Per i lavoratori delle imprese che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, si applica la deroga di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 26 novembre 1994, n. 654, ove fruiscono del trattamento di cassa integrazione ordinaria in conseguenza delle avversità atmosferiche e degli eventi alluvionali di cui all'articolo 1, comma 1.

8. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 6 e 7, valutato in complessive lire 120 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 8.

1. Le regioni nel cui territorio ricadono i comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, avvalendosi delle unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e delle altre strutture sanitarie locali, dispongono urgenti controlli sulla qualità delle acque destinate al consumo umano.

2. Le regioni formano altresì l'elenco dei danni e degli eventuali inquinamenti subiti dalle reti fognarie, dagli impianti di depurazione delle acque reflue, dai siti di raccolta e di stoccaggio e smaltimento dei rifiuti urbani, speciali e tossici e nocivi di qualsiasi origine, dalle strutture cimiteriali e dalle sorgenti termali e di acque minerali. Tale elenco deve essere trasmesso al Comitato di cui all'articolo 2, al Ministro della sanità e alle regioni interessate.

Articolo 9.

1. Limitatamente al periodo di durata dello stato di emergenza, il personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, dalle regioni, dagli enti locali territoriali interessati e da altri organismi pubblici, che risulti impiegato nelle attività di soccorso e negli interventi di prima necessità sulla base di apposita attestazione rilasciata dall'ente territo-

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

Articolo 8.

Identico.

Articolo 9.

1. Limitatamente al periodo di durata dello stato di emergenza, e **comunque non oltre il 30 giugno 1995**, il personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, dalle regioni, dagli enti locali territoriali interessati e da altri organismi pubblici, che risulti impiegato nelle attività di soccorso e negli interventi di prima necessità sulla base di

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica)

rialmente competente, può essere autorizzato ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario anche in deroga alle disposizioni vigenti. Al rimborso delle spese sostenute dal volontariato di protezione civile in emergenza per le attività di soccorso nelle zone colpite dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 1, comma 1, si provvede ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e del relativo regolamento di attuazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613.

Articolo 10.

1. Per gli interventi di emergenza e di primo ripristino a favore delle aziende agricole, singole e associate, comprese le cooperative per la raccolta, trasformazione, commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli, individuate ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, dalle regioni di cui al decreto citato all'articolo 1, comma 2, nonché per il ripristino delle strutture, infrastrutture e delle opere di bonifica e di irrigazione, è destinata la spesa di lire 100 miliardi per l'anno 1994 a valere sulle disponibilità e con le procedure di cui al Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura, disciplinato dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185; il relativo riparto è disposto dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, d'intesa con le regioni interessate. Prioritariamente gli interventi sono rivolti a:

- a) rimessa in funzione, anche in via provvisoria, degli accessi, degli impianti elettrici ed idrici, delle attrezzature ed impianti all'interno di strutture produttive, stalle, capannoni, serre, colture specializzate, nonché dei fabbricati rurali di abitazione;
- b) ricostruzione del patrimonio zootecnico e relative scorte;
- c) ricostruzione del capitale circolante per perdita di prodotti;
- d) anticipazione delle spese per ricovero e mantenimento del bestiame, trasporto, essiccazione ed altre spese relative al recupero dei prodotti danneggiati.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

apposita attestazione rilasciata dall'ente territorialmente competente, può essere autorizzato ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario anche in deroga alle disposizioni vigenti. Al rimborso delle spese sostenute dal volontariato di protezione civile in emergenza per le attività di soccorso nelle zone colpite dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 1, comma 1, si provvede ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e del relativo regolamento di attuazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613.

Articolo 10.

1. Per gli interventi di emergenza e di primo ripristino a favore delle aziende agricole, singole e associate, comprese le cooperative per la raccolta, trasformazione, commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli, individuate ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, dalle regioni di cui al decreto citato all'articolo 1, comma 2, nonché per il ripristino delle strutture, infrastrutture e delle opere di bonifica e di irrigazione, è destinata la spesa di lire 100 miliardi per l'anno 1994 a valere sulle disponibilità di cui al Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura, disciplinato dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185; il relativo riparto è disposto dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, d'intesa con le regioni interessate. Prioritariamente gli interventi sono rivolti a:

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica;*

d) *identica.*

2. Le disposizioni di cui all'articolo 5 del presente decreto si applicano anche agli interventi di cui al presente articolo.

3. La percentuale dei danni di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, è fissata nella misura del 15 per cento.

4. Le aliquote contributive per l'attuazione delle misure di pronto intervento previste dalla vigente legislazione sul Fondo di solidarietà nazionale sono elevate al 90 per cento.

5. Gli importi delle misure di cui al comma 4 sono determinati nel modo seguente:

a) fino a lire 1.200.000 per ettaro per i terreni che abbiano sofferto la perdita totale o parziale delle anticipazioni colturali;

b) fino a lire 9.000.000 per ettaro per le colture ortofloricole e vivaistiche che abbiano sofferto la perdita totale o parziale delle anticipazioni colturali;

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica)

2. I fondi di cui alla legge 9 aprile 1990, n. 87, e successive modificazioni, non ancora utilizzati, possono essere destinati alla concessione di contributi in conto capitale alle imprese, che abbiano presentato progetti ai sensi della suddetta legge e che abbiano svolto la loro attività subendo un aggravio di costi di gestione, in sostituzione di imprese, residenti nei comuni di cui al precedente articolo 1, al fine di consentire la prosecuzione delle attività di lavorazione e trasformazione di prodotti zootecnici.

3. Le somme stanziare ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 7 febbraio 1992, n. 140, e non utilizzate alla data del 31 dicembre 1994, possono essere impiegate per le finalità e con le modalità di cui all'articolo 1, comma 1-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, per gli interventi a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 1, comma 1.

4. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto deve essere effettuata la verifica del livello di utilizzazione delle somme previste dall'articolo 4 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471. Le disponibilità non utilizzate possono essere destinate a fronteggiare le necessità derivanti dai danni causati dagli eventi considerati nel presente decreto. I mutui possono essere assunti anche in eccedenza al limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente. Il relativo onere di ammortamento è assistito da un concorso dello Stato nella misura del 95 per cento per i comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti e nel limite di lire 200 miliardi, ovvero del 45 per cento per i comuni con popolazione superiore, per le comunità montane, per le province e per le regioni e nel limite di lire 1.800 miliardi. La ripartizione è effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su indicazione del Comitato di cui all'articolo 2.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471, possono trovare applicazione, nel complessivo ammontare dei mutui ivi indicati, non utilizzati alla data del 31 gennaio 1995, anche in relazione alle necessità derivanti, nel settore delle opere pubbliche, dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 1, comma 1. A tale fine, le regioni adottano e trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed al Comitato di cui all'articolo 2 i piani unitari degli interventi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

c) fino a lire 20.000.000 per urgenti riparazioni ai fabbricati rurali;

d) fino a lire 200.000.000 per i ripristini, in base a verbale di somma urgenza, delle infrastrutture a servizio delle aziende agricole.

6. La percentuale dell'esonero di cui all'articolo 5 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, è determinata nella misura dell'80 per cento e si applica ai contributi in scadenza fino al 10 gennaio 1998.

7. Identico.

8. Identico.

9. Identico.

10. Identico.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica)

6. I mutui vengono concessi con procedura accelerata dal direttore generale della Cassa depositi e prestiti, assumendo i poteri del consiglio, sulla base del piano regionale e della domanda del legale rappresentante dell'ente. Le determinate di concessione saranno comunicate al consiglio di amministrazione dell'Istituto nella prima adunanza utile.

7. Dopo la concessione può essere anticipato, su richiesta del legale rappresentante dell'ente, sino al 50 per cento del mutuo. Le successive erogazioni potranno avere luogo dopo il perfezionamento degli atti istruttori in base ai documenti giustificativi di spesa.

8. Gli organi competenti regionali dovranno verificare la conformità dell'opera realizzata al piano regionale e trasmettere alla Cassa depositi e prestiti idonea attestazione per la somministrazione a saldo.

Articolo 11.

1. Le regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto e Toscana, le unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere, nonché gli enti di cui all'articolo 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, appartenenti a dette regioni, sono tenuti a procedere, per quanto di rispettiva competenza, entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla predisposizione ed alla approvazione dei progetti esecutivi relativi ai programmi di edilizia sanitaria di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e di quelli di cui all'articolo 2 della legge 5 giugno 1990, n. 135.

2. Le regioni e le province autonome, nonché gli enti di cui al comma 1, entro i successivi trenta giorni inviano al CIPE la richiesta di finanziamento relativo ai progetti inclusi nei programmi di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, per ottenere la relativa autorizzazione a contrarre mutui da parte del Ministero del tesoro.

3. Entro quindici giorni dalla data di richiesta del finanziamento, la segreteria del CIPE sottopone al Comitato la richiesta stessa ai fini della relativa deliberazione.

4. Sono revocati dal CIPE i finanziamenti relativi ai progetti inclusi nei programmi di cui al citato articolo 20 per i quali, entro il termine di cui al comma 2, non sia stata presentata la richiesta di finanziamento, ferma restando la riallocazione degli stessi finanziamenti nell'ambito del piano pluriennale di investimenti di cui al medesimo articolo 20. La ridestinazione di detti finanziamenti è effettuata dal CIPE, su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

11. *Identico.*

12. *Identico.*

13. *Identico.*

Articolo 11.

Identico.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica)

Articolo 12.

1. I soggetti interessati alla chiamata alla leva militare relativamente agli anni 1994 e 1995, residenti nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, alla data del 4 novembre 1994, possono prestare, a domanda, il servizio di leva, anche se già arruolati ed in servizio nel territorio della provincia di residenza o di province contigue, per essere utilizzati da parte degli uffici tecnici delle amministrazioni dello Stato, delle regioni o degli enti locali territoriali, per coadiuvare il personale di detti enti ed uffici nella realizzazione degli interventi disposti dal presente decreto, ovvero per essere utilizzati, se coadiuvanti di impresa agricola, per specifici interventi a favore del settore stesso. La qualifica di coadiuvante, da documentare a norma di legge, dovrà essere stata acquisita in data antecedente al 4 novembre 1994.

2. Coloro che intendono beneficiare delle disposizioni di cui al comma 1 devono presentare domanda, se già in servizio di leva, ai rispettivi comandi di Corpo e, se ancora da incorporare, ai distretti militari di appartenenza.

3. I comandi militari interessati, d'accordo con i prefetti competenti per territorio, definiranno l'impiego dei giovani in relazione alle esigenze degli enti ed uffici citati ed alle attitudini dei giovani stessi.

4. I prefetti, su richiesta motivata dei sindaci dei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, possono richiedere l'intervento di contingenti di personale militare specializzato per gli interventi infrastrutturali di prima necessità connessi con la sicurezza delle popolazioni.

5. Gli stessi soggetti di cui al comma 1, le cui famiglie abbiano subito rilevanti danni, possono inoltre, a domanda, essere esentati dal servizio di leva e quelli attualmente in servizio possono ottenere il congedo anticipato.

6. Il Ministero della difesa è tenuto ad attivare con procedura d'urgenza le convenzioni relative al servizio civile per gli obiettori di coscienza a favore dei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, che abbiano già presentato o presentino domanda, ed effettuare le relative assegnazioni.

Articolo 12-bis.

1. Ai superstiti dei soggetti deceduti o dispersi in conseguenza degli eventi di cui all'articolo 1 sono immediatamente corrisposti l'assegno di morte, le rendite e le altre prestazioni previste dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per i superstiti dei lavoratori deceduti per infortunio sul lavoro o malattia professionale; le rendite ai superstiti sono calcolate sulla base del minimale retributivo del settore industriale di cui al titolo I del testo

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

Articolo 12.

1. I soggetti interessati alla chiamata **alle armi o al servizio civile** relativamente agli anni 1994 e 1995, residenti nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, alla data del 4 novembre 1994, possono prestare, a domanda, il servizio **militare** di leva o il **servizio civile**, anche se già **incorporati** ed in servizio, nel territorio della provincia di residenza o di province contigue, per essere utilizzati da parte degli uffici tecnici delle amministrazioni dello Stato, delle regioni o degli enti locali territoriali, per coadiuvare il personale di detti enti ed uffici nella realizzazione degli interventi disposti dal presente decreto, ovvero per essere utilizzati, se coadiuvanti di impresa agricola, per specifici interventi a favore del settore stesso. La qualifica di coadiuvante, da documentare a norma di legge, dovrà essere stata acquisita in data antecedente al 4 novembre 1994.

2. Coloro che intendono beneficiare delle disposizioni di cui al comma 1 devono presentare domanda, se già **alle armi o in servizio civile**, ai rispettivi comandi di Corpo e, se ancora da incorporare, ai distretti militari di appartenenza.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. Gli stessi soggetti di cui al comma 1, le cui famiglie abbiano subito rilevanti danni, possono inoltre, a domanda, essere **dispensati** dal servizio **militare** di leva o **dal servizio civile** e quelli attualmente in servizio possono ottenere il congedo anticipato.

6. *Identico.*

Articolo 12-bis.

1. *Identico.*

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica)

unico citato. Ai cittadini riconosciuti temporaneamente inabili in conseguenza dell'evento calamitoso da medici dipendenti da pubbliche amministrazioni è corrisposta immediatamente l'indennità giornaliera per inabilità temporanea per un periodo non superiore ai sei mesi, calcolata sulla base del minimale retributivo del settore industriale, prorogabile per ulteriori sei mesi. Restano salvi i diritti alle maggiori prestazioni previste dal testo unico approvato con il predetto decreto n. 1124 del 1965.

2. Ai cittadini che prestano attività di volontariato nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, a decorrere dalla data del 4 novembre 1994, nei casi di incidente o di infortunio per cause inerenti la loro attività a favore delle popolazioni colpite dall'alluvione, è riconosciuto il trattamento infortunistico previsto per i lavoratori dipendenti dell'industria. È fatto obbligo a coloro che prestano opera di volontariato di comunicare la loro presenza al sindaco del comune in cui intendono prestare la loro attività.

3. Le successioni dei soggetti deceduti per effetto degli eventi alluvionali di cui all'articolo 1, sono esenti dalle imposte di successione, di trascrizione e catastale, dall'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, nonché da ogni altra tassa o diritto. Sono, altresì, esenti dalla imposta erariale di trascrizione prevista dalla legge 23 dicembre 1977, n. 952, dalla imposta di bollo, nonché da ogni compenso, emolumento o diritto, per le formalità da eseguirsi presso il Pubblico Registro Automobilistico relativamente all'acquisto, per causa di morte, di veicoli a motore e loro rimorchi se il dante causa è deceduto per gli stessi eventi alluvionali.

4. Le spese funebri sostenute da privati per il decesso di persone appartenenti alla propria famiglia avvenuto in conseguenza degli eventi alluvionali di cui all'articolo 1 sono poste a carico dell'erario. A tal fine gli interessati possono richiedere al prefetto territorialmente competente il rimborso delle spese predette previa esibizione di idonea documentazione.

5. All'onere conseguente ai commi 3 e 4, valutato in lire 200 milioni per il 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di 100 miliardi iscritti al capitolo 4296 dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Articolo 13.

1. I soggetti residenti nei comuni delle regioni individuate nel decreto citato all'articolo 1, comma 2, i quali, in conseguenza degli eventi alluvionali, abbiano subito la perdita o la distruzione di documenti rilasciati da uffici periferici dello Stato, relativi ad attività il cui svolgimento è subordinato ad atti autorizzatori della pubblica amministrazione comunque denominati, ovvero che abilitano all'esercizio di diritti personali o patrimoniali, possono inoltrare al prefetto

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. **All'onere derivante dal presente articolo, valutato per il 1995 in 10 miliardi di lire per i commi 1 e 2 e in 200 milioni di lire per i commi 3 e 4, si provvede a carico del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero per il 1995.**

Articolo 13.

Identico.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica)

competente per territorio motivata domanda per il rilascio di apposita attestazione, della validità di giorni trenta, circa il possesso del documento smarrito o distrutto. Nella domanda, la cui sottoscrizione è autenticata ai sensi dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal funzionario della prefettura competente a riceverla, il richiedente deve dichiarare sotto la propria responsabilità di essere titolare del predetto documento.

2. L'attestazione di cui al comma 1 è eseguita, entro 24 ore dalla richiesta, mediante apposizione di visto in calce alla domanda presentata dall'interessato, e legittima, per il periodo di validità, all'esercizio dei diritti e delle attività inerenti al possesso del documento. Ai fini del rilascio del duplicato, copia della domanda munita degli estremi di attestazione è inviata, a cura della prefettura, all'organo che ha rilasciato il documento originario smarrito o distrutto.

Articolo 14.

1. Alle donazioni di beni mobili e di beni mobili registrati effettuate in favore di amministrazioni pubbliche in relazione agli eventi alluvionali di cui all'articolo 1, comma 1, si applica l'articolo 783 del codice civile indipendentemente dal valore della donazione. L'accettazione delle donazioni è effettuata con provvedimento dell'amministrazione pubblica interessata, in deroga alle vigenti disposizioni. Agli atti di donazione non si applica l'imposta sulle donazioni. Le amministrazioni pubbliche destinatarie delle donazioni ne dispongono nel rispetto della destinazione indicata dai donatori.

2. I versamenti di somme di denaro a fini di liberalità, per la realizzazione di interventi necessari a far fronte ai danni derivanti dagli eventi alluvionali di cui al presente decreto, possono altresì essere destinati da chi li effettua all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, al capitolo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 2, comma 2, primo periodo. L'utilizzo delle predette somme è rendicontato dalle amministrazioni pubbliche competenti con le modalità di cui all'articolo 2, comma 7.

2-bis. I versamenti di somme di denaro effettuati ai fini di cui al comma 1 in favore di amministrazioni pubbliche locali o presso di esse affluiscono alle entrate di bilancio degli enti locali beneficiari, che ne danno comunicazione al Comitato di cui all'articolo 2 ai fini di un migliore coordinamento degli interventi.

Articolo 14-bis.

1. All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

Articolo 14.

Identico.

Articolo 14-bis.

Soppresso

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica)

dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunta la seguente lettera:

«l-bis) i versamenti a favore di fondazioni, associazioni ed enti di qualsiasi tipo, effettuati con il fine di portare aiuto alle popolazioni del Nord Italia colpite dall'alluvione del novembre 1994 unicamente per quanto riguarda le dichiarazioni dei redditi relative all'anno 1994».

2. Le fondazioni, associazioni o enti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *l-bis*), del predetto testo unico, come introdotta dal comma 1, sono individuate con decreti dei prefetti delle province interessate. Avverso l'eventuale esclusione dall'elenco prefettizio è consentito ricorso inappellabile al Ministro dell'interno, nella qualità di presidente del Comitato istituito dall'articolo 2 del presente decreto. Eccezionalmente i provvedimenti del prefetto e del Ministro dell'interno non sono suscettibili di sospensione in sede giurisdizionale amministrativa **regionale**.

3. Per «popolazioni del Nord Italia» di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *l-bis*), del predetto testo unico, come introdotta dal comma 1 del presente articolo, si intendono persone fisiche, persone giuridiche, società di persone, enti pubblici territoriali, associazioni e, in generale, chiunque abbia subito rilevanti danni a causa dell'alluvione del novembre 1994.

4. Sono deducibili i versamenti documentati effettuati ai soggetti di cui al comma 2 anche se effettuati antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. Non possono essere inserite nell'elenco prefettizio di cui al comma 2 le fondazioni, associazioni o enti che non siano in grado di provare di aver erogato entro il 10 dicembre 1994 almeno parte dei fondi alle popolazioni alluvionate.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a complessive lire 30 miliardi, si provvede mediante utilizzo di parte della quota di pertinenza dello Stato del fondo di cui all'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, con riferimento all'anno finanziario 1995.

Articolo 15.

1. È autorizzata l'emissione di un francobollo di solidarietà, con validità limitata al 30 giugno 1995, a favore dei soggetti colpiti dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 1, comma 1.

2. Il valore è costituito dall'importo di lire 750, da utilizzare per affrancatura, più lire 2.250 da destinare alle finalità di cui all'articolo 2.

3. L'aggio per i rivenditori secondari è calcolato sull'importo di lire 750.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

1. Sono deducibili dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno 1994 i versamenti a favore delle fondazioni, delle associazioni e degli enti individuati ai sensi del comma 2, effettuati, anche antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con il fine di portare aiuto alle popolazioni del nord Italia colpite dall'alluvione della prima decade del mese di novembre 1994.

2. Le fondazioni, le associazioni e gli enti di cui al comma 1 sono individuati con decreti dei prefetti delle province interessate. Avverso l'eventuale esclusione dall'elenco prefettizio è consentito ricorso inappellabile al Ministro dell'interno, nella qualità di presidente del Comitato istituito dall'articolo 2 del presente decreto. Eccezionalmente i provvedimenti del prefetto e del Ministro dell'interno non sono suscettibili di sospensione in sede giurisdizionale amministrativa.

3. Per "popolazioni del nord Italia" di cui al comma 1 si intendono persone fisiche, persone giuridiche, società di persone, enti pubblici territoriali, associazioni e, in generale, chiunque abbia subito rilevanti danni a causa dell'alluvione della prima decade del mese di novembre 1994.

Soppresso

4. Non possono essere inseriti nei decreti di cui al comma 2 le fondazioni, le associazioni o gli enti che non siano in grado di provare di aver erogato entro il 10 dicembre 1994 almeno parte dei fondi alle popolazioni alluvionate.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a complessive lire 30 miliardi per il 1995, si provvede mediante utilizzo di parte della quota di pertinenza dello Stato del fondo di cui all'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, con riferimento all'anno finanziario 1995.

Articolo 15.

Identico.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica)

4. L'ente Poste italiane provvede ogni mese a versare l'importo del sovrapprezzo riscosso ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnato al capitolo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 2, comma 2, primo periodo.

5. Nessun compenso spetta all'ente Poste italiane per l'attività espletata in attuazione delle disposizioni del presente articolo.

Articolo 16.

1. Fino al 28 febbraio 1995 è consentita l'immissione in commercio in Italia di prodotti di imprese italiane situate nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, fabbricati in uno degli Stati membri dell'Unione europea, in deroga alle vigenti disposizioni sulla etichettatura dei prodotti stessi.

Articolo 17.

1. Le disposizioni del presente decreto sostituiscono integralmente quelle del decreto-legge 9 novembre 1994, n. 624.

Articolo 18.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1994.

SCÀLFARO

BERLUSCONI - MARONI - BIONDI -
TREMONTI - GNUTTI - RADICE - POLI
BORTONE - COSTA - FISICHELLA -
MATTEOLI - URBANI - DINI - MA-
STELLA

Visto, il Guardasigilli: BIONDI

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

Articolo 16.

Identico.

Articolo 17.

Identico.

Decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 24 novembre 1994 ().*

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Interventi urgenti a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 9 novembre 1994, n. 624;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di attivare gli interventi di prima necessità e di immediato sostegno in favore delle zone colpite in misura eccezionale da avversità atmosferiche e da eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 16 novembre 1994 e del 21 novembre 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei lavori pubblici, delle risorse agricole, alimentari e forestali, della sanità, per i beni culturali e ambientali, dell'ambiente, per la funzione pubblica e gli affari regionali, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dell'interno, sentiti i presidenti delle giunte delle regioni interessate, sono individuati i comuni nel cui ambito territoriale sono ricomprese le zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994, anche eventualmente indicando le parti di territorio comunale effettivamente colpite. A tale fine i prefetti delle province interessate comunicano al Ministero dell'interno ogni elemento di valutazione in loro possesso.

(*) V., inoltre, il successivo errata corrige pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 28 novembre 1994.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2. Gli enti locali rientranti nel territorio delle regioni individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 1994, non compresi nei decreti di cui al comma 1, sono autorizzati a contrarre mutui ventennali con la Cassa depositi e prestiti anche in deroga ai limiti di indebitamento stabiliti dalla legislazione vigente, se in conseguenza degli eventi di cui al medesimo comma 1 hanno subito danni a beni di propria pertinenza indicati all'articolo 3, comma 1, lettera a), ed al fine del ripristino di tali beni. Per essere ammessi al beneficio gli enti locali interessati debbono presentare al presidente della rispettiva regione, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, specifica comunicazione contenente l'attestazione dei danni nell'ambito del proprio territorio per i quali intendono richiedere i mutui. Il presidente della regione, previo accertamento dei danni denunciati e su parere conforme del competente ufficio del genio civile, comunica al comune entro dieci giorni il nulla osta per la presentazione dell'istanza alla Cassa depositi e prestiti.

3. È riconosciuto il concorso dello Stato sui mutui di cui al comma 2 nel limite del 50 per cento del relativo onere di ammortamento ed entro il complessivo volume di mutui, per il 1995, di lire 500 miliardi.

4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3, valutato in lire 48 miliardi per l'anno 1996 ed in lire 27 miliardi annui a decorrere dal 1997, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per l'anno 1996 dell'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1994. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 2.

1. È istituito per il periodo dell'emergenza un Comitato di Ministri, composto dal Ministro dell'interno, il quale lo presiede, e dai Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente, assistito, con funzioni di coordinamento tecnico-operativo, dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega per la protezione civile. Il Comitato provvede, d'intesa con i presidenti delle regioni interessate, a ripartire tra le regioni, le amministrazioni e le prefetture interessate le risorse di cui al comma 2, sulla base delle esigenze rilevate e con riferimento alle specifiche finalità di cui all'articolo 3.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la complessiva spesa di lire 1.100 miliardi per l'anno 1994, da iscrivere per 1.000 miliardi in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per il successivo trasferimento delle rispettive quote, sui pertinenti capitoli di spesa, alle regioni, alle altre amministrazioni interessate ed alle contabilità speciali delle prefetture. La rimanente quota di 100 miliardi è iscritta al capitolo 4296 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per essere versata, con decreti del Ministro dell'interno, alla contabilità speciale delle prefetture delle province

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

interessate per gli interventi di primo soccorso e di assistenza. Le medesime prefetture sono autorizzate, ove occorra, a prelevare le somme necessarie sui fondi in genere della contabilità speciale. Le somme non ripartite nell'anno 1994 possono esserlo nell'anno 1995.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a complessive lire 1.100 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze. Il Ministro del tesoro è autorizzato, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Ai fini della verifica dei danni subiti, il Comitato può avvalersi dei rilievi aerofotogrammetrici già effettuati a qualunque titolo dalle amministrazioni pubbliche.

5. I rendiconti delle spese erogate sulle somme assegnate ai sensi del comma 2 sono sottoposti al riscontro degli uffici decentrati e periferici della Ragioneria generale dello Stato e della Corte dei conti.

Articolo 3.

1. Le somme di cui all'articolo 2 sono destinate agli interventi di soccorso alle popolazioni, alle attività di assistenza, comprese quelle di accoglienza e refezione, agli interventi necessari alla salvaguardia della pubblica incolumità ed a quelli relativi al ripristino dei servizi di prima necessità. Le somme stesse sono utilizzate altresì:

a) per la riparazione dei danni subiti dalle infrastrutture pubbliche, dai beni culturali e ambientali pubblici, dalle opere viarie, ferroviarie, idriche, idrauliche, fognarie e igienico-sanitarie, nonché dalle strutture scolastiche;

b) per la realizzazione delle opere di consolidamento dei dissesti idrogeologici e di riassetto idraulico della rete idrogeologica nelle regioni colpite;

c) per la riparazione dei danni subiti da beni immobili e da beni culturali vincolati dei privati cittadini, nonché da beni immobili afferenti ad imprese ed attività dello spettacolo.

2. Agli interventi di riparazione degli immobili privati adibiti ad uffici pubblici possono provvedere le amministrazioni pubbliche interessate, senza diritto di rivalsa.

3. Agli interventi di riparazione di cui alla lettera a) del comma 1 provvedono le amministrazioni proprietarie.

4. In caso di più enti proprietari o di beni in godimento da parte di enti diversi da quello proprietario, il Comitato individua l'ente che provvede all'intervento tenuto conto dell'effettivo utilizzo dei medesimi beni.

Articolo 4.

1. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dei lavori pubblici individua con proprio decreto gli

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

importi delle disponibilità in conto residui sui capitoli dello stato di previsione del proprio Ministero non ancora utilizzate, da destinare al perseguimento delle finalità di cui al comma 2. I predetti importi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa, per essere riassegnati con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, ai capitoli competenti, anche di nuova istituzione, del medesimo stato di previsione per le finalità di cui al comma 2.

2. Le disponibilità di cui al comma 1 sono destinate alla realizzazione, da parte del presidente del Magistrato per il Po e dagli altri organi periferici del Ministero dei lavori pubblici, di un piano straordinario di interventi, diretto a rimuovere le situazioni di pericolo e ad evitare maggiori danni alle popolazioni e alle infrastrutture sui tratti dei corsi d'acqua del bacino padano di competenza statale, individuati con decreto del Ministro dei lavori pubblici entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nonchè alla realizzazione di iniziative di pronto intervento e di ripristino degli edifici destinati a pubblici uffici dello Stato, danneggiati dagli eventi alluvionali nelle aree individuate ai sensi dell'articolo 1.

3. Sulla base del piano di cui al comma 2, il presidente del Magistrato per il Po procede, altresì, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, all'esecuzione di lavori di sistemazione idraulica e di ripristino di sezioni di deflusso dei medesimi tratti dei corsi d'acqua, individuati con il decreto di cui al comma 2, mediante concessioni di estrazione di materiale litoide, finalizzate al miglioramento della officiosità dei corsi d'acqua e, comunque, volte ad assicurare il buon regime degli stessi. Le concessioni dovranno consentire l'autofinanziamento degli interventi. A tale fine sono definiti con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente, criteri, modalità e limiti per il rilascio di tali concessioni.

4. Nei medesimi termini e con le medesime modalità di cui al comma 1, il Ministro dell'ambiente è autorizzato ad utilizzare le disponibilità in conto residui sui capitoli dello stato di previsione del proprio Ministero, non ancora utilizzate, per la realizzazione di interventi concernenti il settore ambientale in base alle finalità del presente decreto.

5. In aggiunta agli interventi di cui all'articolo 2, per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *a)* e *b)*, le regioni interessate sono autorizzate a riprogrammare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche attraverso la revoca di interventi già approvati o autorizzati, l'utilizzo delle risorse comunque disponibili per la realizzazione di interventi nei medesimi settori, dandone comunicazione alle amministrazioni statali competenti e stabilendo le relative modalità di attuazione anche in deroga alle normative vigenti, nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico. Le relative determinazioni sono comunicate al Comitato di cui all'articolo 2.

6. Le somme stanziare nei capitoli della rubrica 6 - Coordinamento dei servizi della protezione civile dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, non utilizzate entro l'anno di competenza, possono esserlo nell'anno successivo.

7. Al fine di assicurare la circolazione stradale nelle regioni individuate nel decreto citato all'articolo 1, comma 2, e dell'intero arco alpino, l'ANAS può procedere, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio ed in deroga ad ogni disposizione vigente in materia, all'assunzione di personale precario addetto alla manutenzione delle strade e alla predisposizione di condizioni che assicurino la circolazione stradale nelle zone predette. I contratti di lavoro non possono avere durata superiore a tre mesi, nè comunque protrarsi oltre il 30 aprile 1995; è in ogni caso esclusa la trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Per la scelta del personale si procede in relazione alla specifica esperienza professionale acquisita a seguito della effettuazione di precedenti prestazioni omologhe nello stesso ente con precedenza per i residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 1, comma 1.

Articolo 5.

1. Per gli interventi da realizzare nel periodo di emergenza, il Comitato di cui all'articolo 2 e le amministrazioni interessate possono operare in deroga alle norme vigenti, ivi comprese quelle di contabilità, nel rispetto della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

2. Il Comitato e le amministrazioni interessate possono avvalersi anche di organismi pubblici e ricorrere anche a forme di autofinanziamento sulla base di criteri che saranno stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. I lavori da eseguirsi per le finalità di cui al presente decreto sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.

4. Le amministrazioni che si sono avvalse dei poteri derogatori per la realizzazione degli interventi di cui al presente decreto sono tenute a trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri una relazione semestrale, corredata dal rendiconto delle spese, da sottoporsi alla valutazione del Consiglio dei Ministri. Il Presidente del Consiglio dei Ministri invia tale relazione ai Presidenti delle Camere.

Articolo 6.

1. Per i soggetti residenti o aventi sede operativa nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, sono sospesi i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, da cui derivino decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, scaduti o che scadano nel periodo dal 4 novembre 1994 al 28 febbraio 1995. Sono sospesi per lo stesso periodo i termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite relative ai medesimi processi esecutivi.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2. Nei confronti delle persone fisiche che hanno il domicilio o la residenza nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, alla data del 4 novembre 1994 e che hanno subito rilevanti danni, sono sospesi a decorrere dal 4 novembre 1994 e fino al 30 aprile 1995 i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari, nonchè ai connessi adempimenti civilistici ed amministrativi, ivi compreso il versamento di entrate, aventi natura patrimoniale ed assimilata, dovute all'amministrazione finanziaria ed a enti pubblici anche locali. Per gli uffici finanziari aventi sede in uno dei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, i termini di decadenza e di prescrizione previsti per l'accertamento, relativi ai tributi diretti e indiretti, che scadono tra il 4 novembre e il 31 dicembre 1994 sono prorogati al 30 aprile 1995.

3. Nei confronti dei soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi sede alla data del 4 novembre 1994 nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, e dei soggetti, comprese le persone fisiche, aventi residenza o sede altrove, che svolgano nei predetti comuni la propria attività o che possiedano immobili ivi ubicati, si applicano le disposizioni del comma 2, a condizione che i medesimi soggetti abbiano subito rilevanti danni e limitatamente alle obbligazioni che afferiscono in via esclusiva alle attività stesse o agli immobili danneggiati. La sospensione non si applica ai soggetti che svolgono le attività bancarie od assicurative di cui all'articolo 2195, primo comma, n. 4, del codice civile.

4. Sono esclusi dalla sospensione dei termini di cui ai commi 2 e 3 i versamenti delle ritenute operate dai sostituti di imposta.

5. Per i soggetti di cui ai commi 2 e 3 gli adempimenti disposti dagli articoli 21, 23, 24, 25, 26 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonchè dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i cui termini sono sospesi dal 4 novembre 1994 al 30 aprile 1995, possono essere eseguiti fino al 5 maggio 1995. La dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto deve essere presentata entro il giorno 5 giugno 1995.

6. I soggetti di cui ai commi 2 e 3 tenuti, alla data del 4 novembre 1994 e fino al 30 aprile 1995, agli obblighi di liquidazione e versamento dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi degli articoli 27, 33 e 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono esonerati dai suddetti obblighi e debbono comprendere nella dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'anno 1994 anche le operazioni effettuate, registrate o soggette a registrazione dal 4 novembre al 31 dicembre 1994, liquidando e versando l'imposta relativa alla stessa data del 30 aprile 1995; i medesimi soggetti debbono procedere alle liquidazioni mensili ed alle liquidazioni trimestrali relative alle operazioni effettuate, registrate o soggette a registrazione dal 1° gennaio 1995 al 30 aprile 1995, rispettivamente, con la liquidazione mensile e la liquidazione trimestrale immediatamente successive ai termini interessati dalla sospensione.

7. I termini per la presentazione delle dichiarazioni previste dagli articoli 9, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, scadenti nel periodo di sospensione previsto dal

comma 2, sono prorogati di quattro mesi; la stessa disposizione si applica ai relativi versamenti, i cui termini scadono nel suddetto periodo. Il versamento della seconda o unica rata d'acconto delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi, cui sono tenuti i contribuenti indicati nel presente articolo, deve essere effettuato negli stessi termini previsti per i versamenti dovuti sulla base delle dichiarazioni dei redditi da presentare per l'anno 1994.

8. Il termine per il versamento a saldo dell'imposta comunale sugli immobili, per gli adempimenti dei contribuenti e per i versamenti in materia di altri tributi locali, non eseguiti per effetto delle sospensioni di cui al presente decreto, è prorogato al 5 maggio 1995.

9. Ai comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, è concessa dal Ministero dell'interno un'anticipazione per compensare gli effetti finanziari della proroga del termine del versamento della seconda rata del 1994 relativa all'imposta comunale sugli immobili. L'anticipazione è calcolata sulla base dei dati già trasmessi al Ministero dell'interno dal Ministero delle finanze per il 1993 ed è corrisposta entro il 20 gennaio 1995. Al recupero dell'anticipazione provvede il Ministero dell'interno in sede di erogazione della seconda rata dei contributi ordinari spettanti per il 1995.

10. Ai comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, non si applica la disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 44 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

11. Il versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo potrà avvenire, a domanda degli interessati, mediante rateizzazione in un anno a decorrere dal mese successivo alla scadenza delle sospensioni medesime e, per le riscossioni mediante ruoli, in cinque rate.

12. L'applicazione delle disposizioni di natura tributaria di cui al presente articolo è subordinata alla presentazione all'amministrazione competente di certificazione, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti:

a) la residenza o il domicilio o la sede in uno dei comuni colpiti dagli eventi alluvionali, ovvero lo svolgimento nello stesso comune della propria attività, ovvero la proprietà o il possesso di immobili;

b) l'aver subito in conseguenza dei predetti eventi un rilevante danno.

13. Non si fa comunque luogo a rimborsi o restituzioni di somme corrisposte nonostante la sospensione di termini di cui al presente articolo.

14. I soggetti con domicilio fiscale in uno dei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, o che svolgevano negli stessi un'attività alla data del 4 novembre 1994, obbligati alla tenuta delle scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto e che a seguito dell'evento alluvionale hanno subito la perdita dei documenti stessi, debbono rendere apposita denuncia all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed entro la stessa data debbono ripristinare la documentazione contabile dispersa. La denuncia di cui sopra deve contenere l'elencazione specifica dei documenti

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

contabili dispersi e l'attestazione che l'evento alluvionale ha interessato il luogo dove erano tenute le predette scritture. Si applica l'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Non si fa luogo all'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste per le violazioni relative alla tenuta e alla conservazione delle scritture contabili nel periodo compreso fra il 4 novembre 1994 ed il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

15. Nei confronti dei soggetti residenti o aventi sede nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, che hanno subito rilevanti danni, sono prorogati, nel periodo dal 4 novembre 1994 al 31 dicembre 1994, i termini di scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva, compresi i ratei dei mutui bancari ed ipotecari pubblici e privati emessi o comunque pattuiti od autorizzati prima del 4 novembre 1994, nonché di ogni altro atto avente efficacia esecutiva. La competente camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura curerà, in appendice ai bollettini dei protesti cambiari, apposita pubblicazione di rettifica a favore dei predetti beneficiari, i quali dimostrino di avere subito protesti di cambiali o vaglia cambiari ricompresi nella sospensione dei termini di cui al presente comma. Le pubblicazioni di rettifica, da effettuarsi gratuitamente, possono aver luogo anche ad istanza di chi abbia richiesto la levata di protesto. Il Comitato di cui all'articolo 2 è autorizzato a stipulare convenzioni con istituti bancari pubblici o privati in modo da assicurare l'esazione di crediti ricompresi nella sospensione dei termini prevista nel presente comma.

16. Per i soggetti residenti o aventi sede nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, sono sospesi fino al 31 dicembre 1994 i termini per i pagamenti dovuti, a decorrere dal 4 novembre 1994, nei confronti di società o enti esercenti pubblici servizi di fornitura di gas, elettricità, acqua e telefonia.

Articolo 7.

1. Nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, è sospeso, dal 4 novembre 1994 al 30 aprile 1995, il pagamento dei contributi di previdenza e assistenza sociale, nonché dei contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41. La sospensione trova applicazione a condizione che i soggetti interessati abbiano subito, in occasione delle avversità atmosferiche e degli eventi alluvionali di cui all'articolo 1, comma 1, rilevanti danni attestati mediante certificazione resa con le modalità di cui all'articolo 6, comma 12. Si applica quanto previsto dall'articolo 6, comma 13.

2. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica possono utilizzare, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e fino al 30 aprile 1995, i lavoratori dipendenti da datori di lavoro di tutti i settori privati operanti nei comuni di cui al comma 1, sospesi dal lavoro o disoccupati. Tale utilizzazione non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, nè implica la perdita dei

trattamenti di sostegno al reddito ove riconosciuti in base alla normativa vigente. I soggetti utilizzatori sono tenuti ad assicurare detti lavoratori presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

3. L'indennità dovuta per l'utilizzazione è rapportata alla retribuzione contrattuale prevista per i lavoratori di pari qualifica dipendenti dal soggetto utilizzatore, anche in funzione dell'orario lavorativo prestato, e non può essere inferiore al trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dalle vigenti disposizioni, con assorbimento degli importi relativi ai trattamenti di cassa integrazione, di mobilità e di disoccupazione eventualmente spettanti ai lavoratori utilizzati.

4. L'Istituto nazionale per la previdenza sociale provvede all'erogazione degli importi di propria competenza, nonchè dell'indennità di cui al comma 3, che viene al medesimo Istituto rimborsata da parte del soggetto utilizzatore, fino alla misura del trattamento straordinario di integrazione salariale.

5. Le richieste di utilizzazione dei lavoratori ai sensi del comma 2 vanno presentate alle sezioni circoscrizionali per l'impiego, o agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, da parte delle amministrazioni pubbliche e dalle società a prevalente partecipazione pubblica, anche per conto delle imprese affidatarie dei lavori.

6. L'assegnazione dei lavoratori, da effettuarsi in funzione della loro professionalità e della distanza tra il luogo di residenza e il luogo di impiego, avviene a cura delle sezioni circoscrizionali per l'impiego o degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, dando priorità ai lavoratori non aventi titolo ai trattamenti di sostegno al reddito, sospesi dal lavoro o disoccupati in conseguenza delle avversità atmosferiche e degli eventi alluvionali di cui all'articolo 1, comma 1.

7. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 6 e 7, valutato in complessive lire 120 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 8.

1. Le regioni nel cui territorio ricadono i comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, avvalendosi delle unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e delle altre strutture sanitarie locali, dispongono urgenti controlli sulla qualità delle acque destinate al consumo umano.

2. Le regioni formano altresì l'elenco dei danni subiti dalle reti fognarie, dagli impianti di depurazione delle acque reflue, dai siti di raccolta e di stoccaggio e smaltimento dei rifiuti urbani, speciali e tossici e nocivi di qualsiasi origine, dalle strutture cimiteriali e dalle sorgenti termali e di acque minerali. Tale elenco deve essere trasmesso al Comitato di Ministri di cui all'articolo 2 ed al Ministro della sanità.

Articolo 9.

1. Limitatamente al periodo di durata dello stato di emergenza, il personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, dalle regioni, dagli enti locali territoriali interessati e da altri organismi pubblici, che risulti impiegato nelle attività di soccorso e negli interventi di prima necessità sulla base di apposita attestazione rilasciata dal prefetto territorialmente competente, può essere autorizzato ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario anche in deroga alle disposizioni vigenti. Al rimborso delle spese sostenute dal volontariato di protezione civile in emergenza per le attività di soccorso nelle zone colpite dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 1, comma 1, si provvede ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e del relativo regolamento di attuazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613.

Articolo 10.

1. Per gli interventi di emergenza e di primo ripristino a favore delle aziende agricole, singole e associate, comprese le cooperative per la raccolta, trasformazione, commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli, individuate ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, dalle regioni di cui al decreto citato all'articolo 1, comma 2, nonché per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione, è destinata la spesa di lire 100 miliardi per l'anno 1994 a valere sulle disponibilità e con le procedure di cui al Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura, disciplinato dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185; il relativo riparto è disposto dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, d'intesa con il Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 4 dicembre 1993, n. 491.

2. Le somme stanziare ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 7 febbraio 1992, n. 140, e non utilizzate alla data del 31 dicembre 1994, possono essere impiegate per le finalità e con le modalità di cui all'articolo 1, comma 1-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, per gli interventi a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 1, comma 1.

3. Il comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471, è sostituito dal seguente:

«2. I mutui possono essere assunti anche in eccedenza al limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente. Il relativo onere di ammortamento è assistito da un concorso dello Stato nella misura del 95 per cento per i comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti e nel limite di lire 200 miliardi, ovvero del 45 per cento per i comuni con popolazione superiore, per le comunità montane, per le province e per le regioni e nel limite di lire 1.800 miliardi».

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

4. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471, possono trovare applicazione, nel complessivo ammontare dei mutui ivi indicati, anche in relazione alle necessità derivanti, nel settore delle opere pubbliche, dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 1, comma 1. A tale fine, le regioni adottano e trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Comitato di cui all'articolo 2 i piani unitari degli interventi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. I mutui vengono concessi con procedura accelerata dal direttore generale della Cassa depositi e prestiti, assumendo i poteri del consiglio, sulla base del piano regionale e della domanda del legale rappresentante dell'ente. Le determinazioni di concessione saranno comunicate al consiglio di amministrazione dell'Istituto nella prima adunanza utile.

6. Dopo la concessione può essere anticipato, su richiesta del legale rappresentante dell'ente, sino al 50 per cento del mutuo. Le successive erogazioni potranno avere luogo dopo il perfezionamento degli atti istruttori in base ai documenti giustificativi di spesa.

7. Gli organi competenti regionali dovranno verificare la conformità dell'opera realizzata al piano regionale e trasmettere alla Cassa depositi e prestiti idonea attestazione per la somministrazione a saldo.

Articolo 11.

1. Le regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto e Toscana, le unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere, nonché gli enti di cui all'articolo 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, appartenenti a dette regioni, sono tenuti a procedere, per quanto di rispettiva competenza, entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla predisposizione ed alla approvazione dei progetti esecutivi relativi ai programmi di edilizia sanitaria di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e di quelli di cui all'articolo 2 della legge 5 giugno 1990, n. 135.

2. Le regioni e le province autonome, nonché gli enti di cui al comma 1, entro i successivi trenta giorni inviano al CIPE la richiesta di finanziamento relativo ai progetti inclusi nei programmi di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, per ottenere la relativa autorizzazione a contrarre mutui da parte del Ministero del tesoro.

3. Entro quindici giorni dalla data di richiesta del finanziamento, la segreteria del CIPE sottopone al Comitato la richiesta stessa ai fini della relativa deliberazione.

4. Sono revocati dal CIPE i finanziamenti relativi ai progetti inclusi nei programmi di cui al citato articolo 20 per i quali, entro il termine di cui al comma 2, non sia stata presentata la richiesta di finanziamento, ferma restando la riallocazione degli stessi finanziamenti nell'ambito del piano pluriennale di investimenti di cui al medesimo articolo 20. La ridestinazione di detti finanziamenti è effettuata dal CIPE, su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

Articolo 12.

1. I soggetti interessati alla chiamata alle armi negli anni 1994 e 1995, residenti nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, alla data del 4 novembre 1994, possono prestare, a domanda, il servizio militare di leva, anche se già arruolati ed in servizio, nel territorio della provincia di residenza o di province contigue per essere utilizzati, da parte degli uffici tecnici delle amministrazioni dello Stato, delle regioni o degli enti locali territoriali, per coadiuvare il personale di detti enti ed uffici nella realizzazione degli interventi disposti dal presente decreto.

2. Coloro che intendono beneficiare delle disposizioni di cui al comma 1 devono presentare domanda, se già alle armi, ai rispettivi comandi di Corpo e, se ancora da incorporare, ai distretti militari di appartenenza.

3. I comandi militari interessati, d'accordo con i prefetti competenti per territorio, definiranno l'impiego dei giovani in relazione alle esigenze degli enti ed uffici citati ed alle attitudini dei giovani stessi.

Articolo 13.

1. I soggetti residenti nei comuni delle regioni individuate nel decreto citato all'articolo 1, comma 2, i quali, in conseguenza degli eventi alluvionali, abbiano subito la perdita o la distruzione di documenti rilasciati da uffici periferici dello Stato, relativi ad attività il cui svolgimento è subordinato ad atti autorizzatori della pubblica amministrazione comunque denominati, ovvero che abilitano all'esercizio di diritti personali o patrimoniali, possono inoltrare al prefetto competente per territorio motivata domanda per il rilascio di apposita attestazione, della validità di giorni trenta, circa il possesso del documento smarrito o distrutto. Nella domanda, la cui sottoscrizione è autenticata ai sensi dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal funzionario della prefettura competente a riceverla, il richiedente deve dichiarare sotto la propria responsabilità di essere titolare del predetto documento.

2. L'attestazione di cui al comma 1 è eseguita, entro 24 ore dalla richiesta, mediante apposizione di visto in calce alla domanda presentata dall'interessato, e legittima, per il periodo di validità, all'esercizio dei diritti e delle attività inerenti al possesso del documento. Ai fini del rilascio del duplicato, copia della domanda munita degli estremi di attestazione è inviata, a cura della prefettura, all'organo che ha rilasciato il documento originario smarrito o distrutto.

Articolo 14.

1. Alle donazioni di beni mobili e di beni mobili registrati effettuate in favore di amministrazioni pubbliche in relazione agli eventi alluvionali di cui all'articolo 1, comma 1, si applica l'articolo 783 del

codice civile indipendentemente dal valore della donazione. L'accettazione delle donazioni è effettuata con provvedimento dell'amministrazione pubblica interessata, in deroga alle vigenti disposizioni. Agli atti di donazione non si applica l'imposta sulle donazioni. Le amministrazioni pubbliche destinatarie delle donazioni ne dispongono nel rispetto della destinazione indicata dai donatori.

2. I versamenti di somme di denaro effettuati in favore di amministrazioni pubbliche a fini di liberalità, per la realizzazione di interventi necessari a far fronte ai danni derivanti dagli eventi alluvionali di cui al presente decreto, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, al capitolo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 2, comma 2, primo periodo. L'utilizzo delle predette somme è rendicontato dalle amministrazioni competenti con le modalità di cui all'articolo 2, comma 5.

Articolo 15.

1. È autorizzata l'emissione di un francobollo di solidarietà, con validità limitata al 30 giugno 1995, a favore dei soggetti colpiti dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 1, comma 1.

2. Il valore è costituito dall'importo di lire 750, da utilizzare per affrancatura, più lire 2.250 da destinare alle finalità di cui all'articolo 2.

3. L'aggio per i rivenditori secondari è calcolato sull'importo di lire 750.

4. L'ente Poste italiane provvede ogni mese a versare l'importo del sovrapprezzo riscosso ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnato al capitolo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 2, comma 2, primo periodo.

5. Nessun compenso spetta all'ente Poste italiane per l'attività espletata in attuazione delle disposizioni del presente articolo.

Articolo 16.

1. Fino al 28 febbraio 1995 è consentita l'immissione in commercio in Italia di prodotti di imprese italiane situate nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, fabbricati in uno degli Stati membri dell'Unione europea, in deroga alle vigenti disposizioni sulla etichettatura dei prodotti stessi.

Articolo 17.

1. Le disposizioni del presente decreto sostituiscono integralmente quelle del decreto-legge 9 novembre 1994, n. 624.

Articolo 18.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1994.

SCALFARO

BERLUSCONI - MARONI - BIONDI -
TREMONTI - GNUTTI - RADICE - POLI
BORTONE - COSTA - FISICHELLA -
MATTEOLI - URBANI - DINI -
MASTELLA

Visto, *il Guardasigilli*: BIONDI

